Rotundi

Della chiesa di S. Sebastiano M.

DELLA

CHIESA DI S. SEBASTIANO M.

NEI RAPPORTI

COLLA PARROCCHIA DI SANT'ALESSANDRO

E

COL COMUNE DI MILANO

[di Felice Rotondi]

PREFAZIONE

La Chiesa di s. Sebastiano in Milano, antichissima parrocchiale di libera collazione, nel 1576 venne riedificata colle spontanee oblazioni de' cittadini, e l'anno dopo dotata dal Comune di una nuova Cappellania, di patronato del Comune stesso. Nella sistemazione parrocchiale del 1787 divenne sussidiaria di sant' Alessandro; e se in un atto di delirio della Repubblica Cisalpina venne ridotta a Circolo Costituzionale, non tardò ivi a pochi mesi ad essere restituita in pristino. Però nel 1802 essendo la Parrocchiale impotente a sostenerne la manutenzione, se la pigliarono sopra di sè alcuni devoti, abitanti in vicinanza della Chiesa stessa, e rappresentati da' cittadini Lanzi, Giambelli e sac. Rossi; i quali si obbligarono personalmente coll'Agenzia de' Beni Nazionali a coprire le spese, in quanto mancassero le spontanee offerte. Nella Convenzione è formalmente sancita la superiorità del Parroco. I tre cittadini vennero ben tosto costituiti in regolare Fabbricieria, giusta le Istruzioni 15 settembre 1807.

Nel 1812 occorrendo gravi riparazioni alla cupola, e non potendo sostenerle nè s. Sebastiano, nè sant'Alessandro: per esortazioni del Ministro e del Prefetto, e a' sensi dell'art. 3 del Decreto 5 gennajo 1808, vennero eseguite dal Comune.

Resasi vacante la Rettoria nel 1820, il Comune aveva deliberato di metterla in concorso; ma glielo impedì il Governo, non constando a favore del Comune nè patronato della Chiesa, nè diritto di nominarne il Rettore. Così i Rettori furono sempre nominati dalla Curia, e il Parroco continuò nel pacifico possesso della sua piena giurisdizione in s. Sebastiano.

Se non che circa il 1852 il Comune dichiaratosi non che patrono, padrone della Chiesa: si appropriò l'Archivio e se lo recò al Broletto, trovò modo che si sospendesse la rinnovazione della Fabbricieria, assunse a proprio conto l'esercizio del culto, avocò a sè ogni amministrazione, e nell'atto di nomina del Cappellano civico interpose espressioni anche di nomina provvisoria alla vacante Rettoria; in breve mostrò ad evidenza di volere sottrarre la Chiesa dalla giurisdizione e dipendenza dal Parroco, e volerne fare una proprietà comunale.

Da quì uno scambio di note fra le due autorità comunale ed ecclesiastica, ma senza alcun risultato. Anzi in questo mentre il Comune rivocò il Rettore provvisoriamente nominato anche da lui, ma che veramente era stato posto dalla Curia. La vertenza, deferita alla Corte di Appello in Brescia, venne giudicata a favore del Comune: però con espressa avvertenza, che il giudizio veniva pronunciato unicamente in base alle precise condizioni nel caso speciale stipulate fra il Rettore e il Comune; e quindi salvi e impregiudicati i diritti che in massima potessero competere alla Curia per la nomina del Rettore stesso.

Con tutto ciò, e ad onta delle proteste arcivescovili, il Comune, previo avviso pubblico di concorso, si fece a nominare anche il nuovo Rettore, il quale non

tardò a significare al Parroco di sant' Alessandro, che non al Parroco, ma a lui apparteneva di ricevere Mons. Arcivescovo alla porta della Chiesa nella festa patronale. La Curia Arcivescovile si pronunciò per l'osservanza della pratica vigente ab immemorabili.

Il giudizio non garbò all'onorevole Giunta, che il 2 maggio 1873 *con tuono alquanto elevato scrisse a Mons. Arcivescovo, che essendo la Chiesa di patronato comunale, va esente da qualsiasi giurisdizione o ingerenza parrocchiale; che l'allegata pratica non sussiste, e Mons. Vicario Generale la confermò senza cognizione di causa, sulla sola asserzione del Parroco. Fu facile opporre, che il patronato vuole essere non solo asserito ma anche provato: che ad escluderlo nel caso nostro basta il fatto, che dal* 1807 *al* 1852 *la Chiesa venne sempre amministrata da una normale Fabbricieria, nè mai provveduta dal Comune per le spese di culto: essere poi indegna di una Pubblica Amministrazione l'ignobile contumelia contro il prudentissimo Mons. Vicario Gen. di S. Ecc. Rev.ma, nè potersi senza impudenza negare recisamente de' fatti notorii e solenni, che quasi da un secolo si ripetono due volte all'anno, circondati dalla massima solennità, e al cospetto della medesima Rappresentanza Comunale.*

Il Comune alla sua volta trasmise a Mons. Arcivescovo il voto del proprio legale, il quale persiste a sostenere fatti smentiti, e negare fatti irrefragabili. È un voto singolarissimo; non potendosi nemmeno sospettar mala fede, dove non può concepirsi illusione di poter dar credenza. Per esempio la pertinace insistenza a protestare che non ci fu mai Fabbricieria a s. Sebastiano, ma ci fu sempre amministrazione comunale; ad onta che il fatto, notoriissimo per sè, emerga anche da una serie non interrotta di atti governativi posseduti in gran parte dal Comune stesso: è tale una stranezza, che nulla più.

Noi pertanto pigliamo a sostenere, che non milita alcun patronato nè proprietà a favore del Comune in s. Sebastiano; che dal 1807 *al* 1852 *la Chiesa fu sempre amministrata da una normale Fabbricieria, e che in tale decorso di tempo il Comune non ci ha mai provveduto pel culto; che la Chiesa di s. Sebastiano fu data, nè mai più ritolta a sant'Alessandro, il cui Parroco vi esercitò sempre pienissima giurisdizione. Per ultimo, la casa rettorale di proprietà della Rettoria, e il Rettore di libera nomina dell'Arcivescovo.*

Parve bene riprodurre co' tipi queste pagine, unicamente perchè a bell'agio ne potessero far lettura i singoli Onorevoli Membri del Consiglio Comunale, i quali saranno chiamati a discutere e pronunciare in merito.

Siccome però dovremo con qualche frequenza richiamarci al voto fiscale 28 *settembre* 1821*: così ci permettiamo di allegarlo in sulle prime; anche perchè gioverà a diffondere molta luce sulla questione. Se al* 1821 *il Fisco non riconobbe nel Comune nè patronato della Chiesa di s. Sebastiano, nè diritto a nominarne il Rettore; le giuridiche condizioni comunali non si sono al certo cangiate nell'intervallo decorso.*

I. R. Ufficio Fiscale. — Milano

N. 2801 del 28 settembre 1821.

Risposta al N. $\frac{26219}{3990}$ del Governo.

I. R. Governo,

Il Consiglio Comunale di Milano avrebbe riconosciuto che alla Congregazione Municipale appartenesse la nomina del Rettore della Chiesa di s. Sebastiano, per essersi tale carica resa vacante per la volontaria dimissione del già Rettore abate Rossi; ed avrebbe quindi ordinato alla medesima di pubblicare per l' effetto suddetto un avviso eccitatorio degli aspiranti da presentare entro breve termine il relativo Ricorso.

La superiore approvazione implorata dalla Congregazione Municipale per l'esecuzione del suddetto divisamento, e con favorevole Rapporto 17 settembre corr. N. 13255-872 dell' I. R. Delegazione appoggiata, ha dato luogo al governativo eccitamento del Fisco per esame *relativamente al diritto del Comune.*

Non v'ha altro documento scritto comprovante diritto di Padronato nel Municipio, che l'Istrumento 27 giugno 1577, che riguarda l'instituzione d'una Messa quotidiana che la città di Milano si obbligò di far celebrare in detta chiesa con salario di lire trecento cinquanta, e per mezzo d' un Cappellano da nominarsi in perpetuo dalla medesima: ed in proposito di tale Messa deve il Fisco interessare la Religione, e l'Autorità Tutoria dell'I. R. Governo, perchè a fronte della ben giusta deliberazione Comunale presa nella seduta 29 marzo 1815 per fare rivivere la celebrazione di detta Messa, ferma l'elemosina che pagavasi in addietro di annue L. 495, come rilevasi dal Fascicolo sotto il N. 31, e stante la interinale sospensione dell' anzidetta deliberazione ordinata dalla Prefettura, e risultante dalla Carta sotto il N. 36, voglia provvedere che non abbia a rimanere ulteriormente inadempita detta Messa.

Per rapporto però al Rettore di detta Chiesa, ch'è una persona affatto distinta, e separata da quella del detto Cappellano, come attesta la stessa Municipalità nel di Lei Rapporto al Consiglio Comunale dei 23 luglio 1820 sotto il N. 2, il *diritto di Padronato* si desumerebbe dalle diverse vicende a cui soggiacque la Chiesa in discorso, e che veggonsi ben dettagliate nella Riferta della Commissione del Consiglio Comunale segnata N. 6, apparendo dalla medesima, che in ultimo stato e risultato si fossero nel Municipio consolidati gli originarii diritti sopra detta Chiesa acquistati dalla città alla di Lei riedificazione, e ciò per essergli stati accollati per intiero i pesi della di Lei amministrazione e conservazione.

Ma in quest'affare nôn trovasi per anco il Fisco abbastanza istruito nel fatto, per abilitarsi ad esternare un parere qualunque.

Dagli atti comunicati rilevasi, che la Chiesa, di cui si tratta, fosse altre volte Parrocchiale, e per la di Lei continuata sussistenza dovrebbe ora credersi sussidiaria della Parrocchia.

Nasce quindi il dubbio, che la carica di Rettore della medesima in dipendenza dei concerti stati presi colla Curia Arcivescovile in occasione, che sotto il precedente Governo

Austriaco ebbe luogo una concentrazione di Parrocchie, sia stata instituita coll'annessavi qualità di Coadiutore della Parrocchia, e per questo rapporto sarebbe da comunicarsi alla Curia Arcivescovile l' Istanza suddetta della Congregazione Municipale, onde rilevare: se per qualche vista risguardante il di Lei istituto nulla abbia ad osservare in contrario, interessandola nel tempo stesso a fare praticare negli Atti della medesima le occorrenti diligenze per conoscere e riferire se, e quale sia lo stato dell'ultima nomina, e delle altre antecedenti del Rettore di s. Sebastiano, stantechè la Municipalità espose la mancanza degli stati di nomina degli ultimi Rettori.

Resta inoltre prima a sapersi se, e quale salario sia assegnato al detto Rettore, e da quale Cassa venga questo contribuito: Quali sieno le di lui funzioni. Negli atti come sopra comunicati non si qualifica che come Capo della Fabbricieria della Chiesa, quandochè a termini dell' Ordinanza Ministeriale 15 settembre 1807, mantenuta provvisoriamente in osservanza coll'art. 1.° delle Istruzioni Governative 19 novembre 1810 la scelta del Capo delle Fabbricierie essendo commessa ai Fabbricieri, onde farla fra di essi, ed essendo la loro durata temporaria, gratuito altronde l'ufficio di Fabbriciere, non occorrerebbe perciò onde avere un Capo della medesima la carica di un Rettore e con salario. Crederebbe quindi il Fisco, che sugli anzidetti fonti col mezzo della Delegazione Provinciale si avesse ad eccitare preventivamente la Congregazione Municipale a somministrare i relativi schiarimenti.

Si ritornano le carte.

28 settembre 1821.

Milano, 1.° aprile 1874.

Il voto 9 dicembre 1873, dal Ch sig. Avvocato Consulente Municipale rassegnato all' onorevole Giunta, e da questa trasmesso con riverito foglio 22 detto N. $\frac{70718}{9502}$ Div. V, a S. Ecc. Mons. Arcivescovo, intorno ai rapporti della chiesa di s Sebastiano colla Parrocchiale di sant'Alessandro, dichiarando in sulle prime che la vera condizione di diritto non può altrimenti argomentarsi che dalla condizione de' fatti, *Ex facto oritur jus*; dà luogo a ritenere che abbia dunque esaminato e ponderato accuratamente tutto ciò che in linea di fatto era stato esposto ne' consulti a cui il voto medesimo si riferisce; e che il voto sarebbe poi esso stesso ben cauto e riflessivo nell'affermare, negare, dedurre illazioni. Ma il Ch. sig. Avvocato contento a premettere, che gli egregi Canonisti consultati dalla Ven. Curia Arcivescovile non furono edotti dello stato reale e positivo della questione, e per conseguenza non fecero che abbandonarsi ad ipotetiche illusioni; egli stesso andò a perdersi in ipotesi più aeree ancora, cosicchè *præsumptio veritati perpetuo cedit.*

Anzi il sig. Consulente Municipale o non si è curato di studiare la questione, e ne disse quanto avrebbe desiderato di poter dire a sostegno della propria tesi; oppure tenne ben ferma fiducia, che stando al Marino presso il Municipio l'Archivio di s. Sebastiano, egli poteva asserire o negar tutto a talento e impunemente: giacchè al Parroco di sant'Alessandro sarebbe mancato qualsiasi documento a sostenere le sue ragioni contro le più esorbitanti pretese. In breve non esitiamo a confessare apertamente, che nel redigere queste nostre osservazioni, più di una volta ci sembrò come di venir meno alla nostra dignità: dovendo studiare ragioni e ricercare documenti a confutare daddovero e sul serio le più assurde inesattezze, messe in campo colla più imponente asseveranza e come fatti superiori ad ogni eccezione e sospetto. Non esageriamo.

Il Voto Municipale

Proclama di proprietà comunale la chiesa, nonostante il principio: *loca sacra usu publica, proprietate autem nullius;* e benchè nemmeno militi a favore del Municipio alcun titolo di patronato, come lo stesso Ufficio Fiscale ebbe a dichiarare. (Vedi al n. I).

Pone come assioma l'indipendenza di una chiesa, la quale non sia amministrata dalla Fabbriceria Parrocchiale, e ne inferisce l'impossibilità che s. Sebastiano sia sussidiaria di sant'Alessandro; ma l'ipotesi è contradetta dall'art. 8 delle Istruzioni 15 settembre 1807, e dall'art. 10 della Circolare 11 giugno 1811, che permettono apposite Fabbricierie anche alle sussidiarie (II.)

Allega in conferma dell'asserita indipendenza la Convenzione 11 gennaio 1802 tra l'Agenzia de' beni nazionali, ed i cittadini Rossi, Giambelli e Lanzi; mentre l'art. 5 della Convenzione stessa qualifica in termine preciso *sussidiaria* la Chiesa di s. Sebastiano, e tratta appunto de' rapporti parrocchiali; e questo art. 5 fu rischiarato ancora meglio tre giorni dopo da formali Appuntamenti col Parroco medesimo (III, XXVI).

Ricorda ad ogni tratto (V, VI) come definitivi il Decreto 22 giugno 1805 e la Circolare 18 marzo 1808; e fanno precisamente niente al caso nostro.

Cita il ricorso de' tre Cittadini al Ministro; e tace che il Ricorso venne dal Ministro evaso col Decreto 15 gennaio 1807, nel quale è voluta *la dipendenza del Parroco* per le funzioni di Culto, e per le oblazioni spontanee è istituita apposita Fabbriceria (VII).

Sostiene la civica proprietà della chiesa in base al Decreto 7 gennaio 1812, N. 74; e nel Decreto non v'ha neanche una sillaba che si riferisca anche da lontano (IX al XIV) a trasmissione o concessione di alcun diritto di nessuna sorta.

Osa negare il fatto di una Fabbricieria nominata dal Governo, dietro proposta del Parroco di sant'Alessandro, ad amministrare le rendite della chiesa di s. Sebastiano; e il fatto consta ufficialmente sino all'anno 1851 (XVI al XIX).

Asserisce che il Comune provvide sempre tutto quanto poteva occorrere pel servizio del culto di s. Sebastiano; e fu tutto il contrario fino al 1850; anzi dal 1802 al 1833 il Comune si dispensò persino dal far celebrare la Messa quotidiana portata dalla Cappellania Votiva (XX al XXII).

Dà per assoluto che il Parroco di sant'Alessandro non ebbe mai ingerenza in s. Sebastiano; e mille prove attestano la continua di lui sopraintendenza: anzi risulta che a favore della povera chiesa rinunziò a' proventi straordinari a cui avrebbe diritto per le funzioni in essa celebrate, e inoltre che col suo privato peculio ogni anno copriva il *deficit* che si aveva nel consuntivo (XXIII al XXV).

Da ultimo protesta che il Comune provvide egli sempre ed esclusivamente alla nomina dei Rettori, quando non ne nominò pur uno; e se nel 1820 aveva deliberato di pubblicare avviso di concorso per la Rettoria, il Governo

gliel' impedì per non comprovato diritto di nomina, e l' invitò a produrne più concludenti ragioni, ciò che il Comune non potè allora, nè potrà mai fare (XXVI e seg.).

Noi non contenti di affermare quanto sopra, ci recheremo a debito di comprovarlo nel decorso di questa Memoria; dalla quale apparirà chi siasi abbandonato e perduto in vane ipotesi, e chi sia stato troppo facile ad asserire e negare.

Il Comune non ha nè proprietà nè patronato di s. Sebastiano.

I. — Il Voto va ripetendo che s. Sebastiano è di *piena e libera proprietà del Comune.* Ma che una chiesa consacrata a Dio possa essere proprietà di chichessia, è assurdità troppo manifesta e, come dicono, una contraddizione in termini. Ciò che una volta fu dedicato a Dio, come può appartenere ancora in proprietà degli uomini? Non solamente il diritto canonico, ma anche il civile non concedono dominio di proprietà sulle cose sacre, *l. 1 princ. l.* 6 § 2*; l.* 9 § *ult. ff de rer. divis.* § 8 *eod. tit. Inst.* — *Loca sacra usu publica, proprietate nullius.* Calvino *Lexic. Jurid. ad vocem sacra* n. 80. E il Card. De Pietra, alla Costit. V di Paolo II *Sect.* II, *n.* 24, nota la differenza essenziale che passa fra gli oggetti consecrati per l'uso sacro a cui devono servire e che possono aver valore per la materia, e le chiese. Le chiese, egli dice, mediante la dedicazione e la consecrazione sono transfuse e passate nell' immediato dominio della divinità, e così sono affatto fuori del commercio degli uomini: *Calices et alia utensilia sacra deserviunt quidem pro re sacra facienda; sed non sunt, uti Ecclesiæ, transfusa et redacta per dedicationem et consecrationem in dominium immediatum Dei, et sic extra commercium humanum.*

Ma potendosi in certo modo supporre che per *proprietà* qui s'intenda il *giuspatronato*, ricerchiamo se qualche titolo gliene possa competere.

È notorio, ed apparisce anche dagli Atti di questa Curia Arcivescovile, che la chiesa di s. Sebastiano fino al 25 dicembre 1787 fu Parrocchia di libera collazione dell'Ordinario; e soppressa come parrocchiale, venne conservata al servizio del culto, quale sussidiaria di sant'Alessandro, per l'art. 23 del Decreto Imperiale 31 ottobre 1787.

Tuttavia ad eliminare ogni presunzione di civico patronato, tranne che sulla Cappellania votiva di cui in seguito, soggiungiamo:

1.° Che l'attuale chiesa di s. Sebastiano, sostituita alla già antichissima di s. Tranquillino, ricordata dal Moriggia all'anno 1388, viene qualificata

Parrocchiale anche nell' istrumento di erezione della Cappellania dei santi Martino e Cattarina, rogato il 24 novembre 1394 dal notaio Bellino Merlini; e che nel 1576, essendo quasi diroccata, venne ricostruita colle elemosine di ogni ordine di cittadini, *urbanæ multitudinis*, come attesta l'iscrizione in marmo nero al di dentro sopra la porta maggiore.

2.° L'edificazione di una chiesa colle contribuzioni dei cittadini non costituisce titolo di patronato municipale. Lambertini *De jure patr. lib.* 1. *q,* 7 Loterio, *De re benef. lib.* 2, *q.* 7, e la Rota in più decisioni recenziori, come da relativi indici.

E veramente se le contribuzioni dei terrieri fossero titolo di patronato, tutte le chiese Parrocchiali dovrebbero essere di patronato comunale.

3.° Si aggiunga che per acquistare il patronato di una chiesa a titolo di costruzione, conviene siavi stato anche assegnata una congrua dotazione. Van Espen, *de Jure Patronatus,* cap. III, n. 5. Fagnano, *in c. Quoniam eod. tit.* Ora non consta che la città abbia a s. Sebastiano notabilissimamente e *de novo* assegnata dote competente *pro cera et luminaribus.* S. Sebastiano non ebbe in dote più di ciò, che possedeva prima della riedificazione.

4.° Nessun segno attendibile v' ha in s. Sebastiano che accenni a patronato civico: il patronato è anzi escluso dall' iscrizione di cui sopra, *Gratum urbanæ multitudinis animum Moderatores fabricæ hoc monumento testantur. Pr. Non. nov. An.* 1680. Avesse anche potuto il Comune acquistare qualche diritto, ci avrebbe rinunziato. Van Espen *eod. tit.* n. 3.

5.° Se ci fosse militata qualsiasi ragione di patronato civico, nè il Governo Austriaco nel 1787 ne avrebbe incamerato il patrimonio; nè il Governo Cisalpino nel 1798 ne avrebbe preso possesso fino a profanare la chiesa, e concederla ad uso di Circolo Costituzionale.

6.° Morto il parroco Quaglia, la casa ex Parrocchiale venne non già dal Comune, ma dall'Agenzia nazionale, assegnata all' Assistente della chiesa con obbligo, e in correspettivo della spirituale custodia della chiesa e del servizio religioso.

7.° Il Prefetto dell'Olona nella sua lettera 4 settembre 1811. N. 18890 Sez. II, al Ministro, dichiara che il sig. Podestà gli aveva scritto, in occasione che raccomandò l'istanza dei Fabbricieri di s. Sebastiano per le urgenti riparazioni della chiesa: « Che la relativa spesa non può appartenere » al Comune, giacchè quantunque si asserisca che la città abbia contribuito » alla sua riedificazione nel 1576, e vi mantenga ancora *l'esercizio annuale* » *di un voto civico;* la città non conserva sopra questo stabile alcuna » proprietà, ciò che chiaramente appare e si conferma, ecc., ecc. »

8.° Nell' istrumento di Fondazione della Cappellania Civica a rogito Parpaglione 27 giugno 1577 abbiamo: *cum expressa declaratione, quod non censeatur reservatum aliquod jus patronatus respectu ecclesiæ Parrochialis præfatæ s. Sebastiani.* Dalle quali parole emerge, che in quell'epoca il Municipio non n'aveva alcun diritto, nè può esserselo acquistato dopo per ragione della Cappellania medesima: Cappellania che d' altronde non potè suffragare a favore del Municipio dal 1802 al 1833, stante che in questo periodo di tempo fu come soppressa. Ond'è che ogni qual volta, come sopra, occorrerà di leggere *l'annuale esercizio di un voto civico,* non devesi intendere nulla più, che il solenne intervento del Municipio alla festa titolare di s. Sebastiano.

9.° Avesse anche potuto il Municipio chiedere e ottenere il patronato di s. Sebastiano all' epoca della ricostruzione della chiesa nel 1576; non avendolo chiesto in allora, non avrebbe neanche potuto nè chiederlo, nè ottenerlo per la detta ragione nel 1811.

10. Nè i termini, con cui il Prefetto nel 1812 propose e approvò le riparazioni della chiesa a carico comunale, hanno una sillaba che indichi trasmissione o concessione di patronato o proprietà al Comune; nè le riparazioni in allora eseguite a spese comunali furono di tale importanza da richiedere una nuova consacrazione: estremo in ogni caso voluto al patronato per ragione di riedificazione. Loter, *De re benef. lib.* 2, *q.* 8. Van Espen *de Jure Patr. c.* 3. Fagn. *in c. Quoniam de Jure Patr.*

11.° Per ultimo anche il R. Fisco nel suo voto 28 settembre 1821, allegato poi anzi, non riconobbe il preteso patronato comunale.

Questi riflessi sono così gravi e concludenti, che ci dispensano dal ricordare, che il Tridentino *sess.* 25 *de Reform. cap.* 9, trattandosi di patronato Comunale, esige una più piena e stretta prova; per la fondata presunzione che possa essere stato a poco a poco usurpato. *Plenior et exactior probatio ad docendum verum titulum requiratur in Communitatibus.*

Falso principio dominante nel voto.

II. — Sarà bene che incominciamo a distruggere un falso principio, che il voto pose come pietra angolare del proprio edificio; che cioè debba ritenersi assolutamente sottratta alla giurisdizione parrocchiale una chiesa, che abbia apposita e distinta amministrazione. Il voto civico è basato e informato all'erronea supposizione di questa correlatività di amministrazione e di giurisdizione. *L' ingerenza*, così il voto, *della Fabbriceria e del parroco di sant'Alessandro in s. Sebastiano sarebbe stata inevitabile, qualora la*

chiesa fosse stata sussidiaria alla parrocchiale di sant'Alessandro medesimo. E altrove: « Se la chiesa di s. Sebastiano, allora che fu riaperta
» al Culto, fosse stata nuovamente concessa alla Parrocchia di sant'Ales-
» sandro come sussidiaria, e fosse stata come tale accettata dal parroco;
» la conseguenza diretta della riattivazione di simili rapporti sarebbe stato
» l' obbligo della chiesa parrocchiale di provvedere coi mezzi propri a tutti
» i bisogni della chiesa sussidiaria, per l'art. 7 del Decreto Ministeriale 15
» settembre 1807. » Peccato che il sig. Avvocato non abbia avvertito anche il susseguente art. 8, che dispone:

« Dove per l'applicazione speciale di una chiesa sussidiaria ad un membro
» della parrocchia, o per altra circostanza, fosse dimostrata la convenienza
» di permettere amministrazione distinta, vi potranno essere nominati collo
» stesso metodo appositi Fabbricieri. » E all'art. 10 della Circolare 11 giugno 1811: « Potrà proporsi al Ministro l'istituzione di apposite Fabbricierie
» per qualche chiesa succursale, e singolarmente quando si tratti di tempio
» succursale distinto per insignità o per destinazione. »

Sebbene dunque in massima le sussidiarie siano amministrate dalla Fabbricieria Parrocchiale, e si suppongano a carico di essa quando mancano di redditi propri; pure, date speciali circostanze, anche le sussidiarie possono avere una distinta e separata Amministrazione con apposita Fabbricieria: cosicchè in tali casi, *quantunque sussidiarie,* fanno da sè, e sono autonome e indipendenti dalla Fabbricieria Parrocchiale nei rapporti economici ed amministrativi, quasi nemmeno fossero *sussidiarie.* Non è però a confondere l'indipendenza amministrativa ed economica coll'indipendenza parrocchiale e gerarchica; quasi che da quella possa argomentarsi ed inferirsi anche questa: sono due rapporti onninamente diversi e distinti, dal momento che anche le sussidiarie possono avere amministrazione propria e indipendente dalla Fabbricieria Parrocchiale. Che poi la distinzione abbia a ritenersi per s. Sebastiano, risulta ad evidenza dal Ministeriale Decreto 15 luglio 1807; nel quale è disposto espressamente, che detta chiesa per le *funzioni di culto sia sotto la dipendenza del parroco,* e per le rendite sia amministrata da *appositi Fabbricieri.* Egli è dunque manifesto che dal semplice fatto che una chiesa abbia un'amministrazione propria e indipendente dalla Fabbricieria parrocchiale, non può dedursi ragionevolmente che la chiesa non sia sussidiaria, sì bene affatto indipendente dal parroco.

Convenzione 11 gennaio 1802.

III. — Il Direttorio Esecutivo con Decreto 30 novembre 1798 (A. VII Rep. 10 Frim.) aveva soppresso la chiesa di s. Sebastiano, concedendola

ad uso di Circolo Costituzionale; ma subentrato nel 1799 il Governo Austriaco la ridonò di bel nuovo al Culto, e nello *statu quo* coll'assistenza dell'ex parroco Quaglia: avendo il Municipio religiosamente contribuito per 100 zecchini alle gravi riparazioni occorse.

Morto il 6 novembre 1801 il parroco Quaglia, la chiesa sembrò correre pericolo di venire chiusa, avendo il parroco di sant'Alessandro dichiarato di non potere sostenere le spese della relativa manutenzione. Però alcuni abitanti presso la chiesa sussidiaria di s. Sebastiano, rappresentata dai cittadini sac. Antonio Rossi, Antonio Lanzi e Paolo Giambelli, stipularono una Convenzione provvisionale coll'Agente de' Beni Nazionali, Michele Vismara, l'11 gennaio 1802 (21 nevoso anno X Rep.) nella quale: 1.º è assegnata in massima l'abitazione della casa già parocchiale all'attuale (art. 1) Assistente della chiesa e di lui successori; 2.º le riparazioni della casa e chiesa, e 20 soldi al giorno al sagrestano (art. 2, 3, 6) poste a carico dell'Agenzia; 3.º le spese dell'esercizio religioso e manutenzione dell'occorrente furono assunte dai tre cittadini (art. 4); 4.º In quanto poi a' riguardi e diritti parrocchiali, resta *riservato al Parroco l'esercizio di tutte le funzioni strettamente parrocchiali che possono occorrere in detta chiesa sussidiaria, come le 40 ore, il Catechismo e quelle relative all'Amministrazione dei Sacramenti; e con che le funzioni non siano esercite in tempo della spiegazione del Vangelo, che si fa nella Parrocchiale* (art. 5).

IV. — A maggiore schiarimento di questo art. 5 della Convenzione medesima, risguardante la chiesa di s. Sebastiano sussidiaria della parrocchia di sant'Alessandro, i suddetti cittadini di concerto col P. Giov. Agostino Visconti, Barnabita Coadiutore di sant'Alessandro, faciente le funzioni del Parroco infermo, colla mediazione del cittadino Giov. Antonio Bonanomi Parroco di s. Fermo e Cancelliere della Porta Ticinese (e quindi Ufficiale della Curia Arcivescovile), sono venuti ai seguenti Appuntamenti da osservarsi dalle rispettive parti.

Sono tre articoli: nel 1.º si assegnano le funzioni della festa patronale, caso che non intervenga il Capitolo; nel 2.º si attribuisce al Parroco il ricevimento dell'Arcivescovo in qualsiasi occasione; nel 3.º riservate ancora al Parroco le funzioni di cui all'art. 5 della Convenzione, si enumerano le altre che possono liberamente esercitarsi dal sacerdote Assistente. E si conchiude così: *Tutte queste cose s'intendono accordate dal Parroco di sant'Alessandro in attestato della sua compiacenza in vedere lo zelo di quelle persone, che si sono caricate delle spese del culto di detta chiesa; persuaso che le medesime non mancheranno di partecipare al medesimo Parroco tutte le straordinarie funzioni, e i soggetti che verranno trascelti al loro*

esercizio. — E quegli Appuntamenti portano la data del 14 gennaio, tre giorni dopo la Convenzione coll'Agenzia, e sono da riguardarsi come parte integrante della Convenzione medesima.

I due documenti in originale si conservavano nell'Archivio di s. Sebastiano, e ora si troveranno presso il Municipio che pigliò seco l'Archivio medesimo. Intanto vi leggiamo, e nella Convenzione e negli Appuntamenti, denominata *sussidiaria* di sant'Alessandro la chiesa di s. Sebastiano; espressamente rispettata la superiorità parrocchiale; accordato per pura concessione del parroco il libero esercizio delle prescritte funzioni al sacerdote Assistente, e in vista di titoli, che ben presto non v'ebbero più.

E come può il voto municipale dichiarare, che cogli Atti 11 e 14 gennaio 1802 S. Sebastiano fu sottratto alla giurisdizione parrocchiale di sant'Alessandro? L'asserzione non è solamente gratuita, ma smentita dagli Atti medesimi sopra de' quali vorrebbesi fondare l'indipendenza. Perchè il parroco non volle assumersi la passività della chiesa, non può dedursi che *non la volle più accettare quale sussidiaria;* e che per conseguenza l'esercizio del culto in s. Sebastiano potè attivarsi con vita propria e indipendente dalla Parrocchia. Che l'autonomia amministrativa ed economica non importi implicita l'autonomia gerarchica, constò troppo apertamente.

Il Decreto 22 giugno 1805 e la Circolare 18 marzo 1808 punto non giovano alle pretese Comunali.

V. — Il voto, a sostenere l'assunto, recò anche il Decreto 22 giugno 1805. È tanto breve, che vogliamo trascriverlo testualmente. « 1.° Sono » riunite le parrocchie delle 20 città principali del Regno nell'ordine se- » guente. 2.° I parrochi delle Parrocchie riunite conservano vita durante » l'attuale loro trattamento, che alla loro morte è riunito alla Parrocchia, » per mantenere col medesimo i Vicari in cura d'anime. » Ora questo Decreto, allegato cento volte nel voto municipale a comprovare l'indipendenza di s. Sebastiano, e la sottrazione di questa chiesa dalla giurisdizione parrocchiale, che rapporto e che valore ha esso colla questione? Così pure che il Circondario di s. Maria Podone sia stato aggregato a sant'Alessandro piuttostochè a s. Maria alla Porta, punto non influisce nel caso nostro: giacchè nè di s. Sebastiano, nè delle sussidiarie in genere fa cenno il Decreto. Che poi s. Maria Podone dovesse divenire, come divenne sussidiaria di sant'Alessandro, *in sostituzione della già sussidiaria di s. Sebastiano;* non si può menomamente arguire e supporre nè dalla lettera ministeriale a Monsignor

Vicario Generale in data 23 agosto 1805, N. 9892, Sez. 1, dove leggesi soltanto: *Le chiese già parrocchiali continueranno ad essere officiate sino a nuova disposizione;* nè dall'altra data pel caso speciale il 30 agosto 1805, N. 10268, Sez. 1, dove si parla del Circondario della Parrocchia di s. Maria Podone, senza che si faccia alcuna menzione della chiesa. Il Decreto 22 giugno 1805 non può dunque in alcun modo suffragare alla pretesa indipendenza ed emancipazione di s. Sebastiano, anzi ne toglie ogni presunzione.

VI. — Ma l'argomento più pomposo che abbiamo nel voto Municipale, a provare che s. Sebastiano al più tardi nel 1808 cessò di essere sussidiaria di sant'Alessandro, e venne costituita autonoma, indipendente da qualsiasi giurisdizione parrocchiale, è dedotto dalla Circolare 18 marzo d. a., e dall'unita tabella A. L'importanza che si dà alla Circolare, e più ancora alla Tabella, darebbe a credere che ivi fosse specialmente accennata s. Maria Podone ed eccettuato s. Sebastiano.

« Per questa Circolare, dice il voto, dovevano essere solamente 23 » le Parrocchie di Milano, con una sola sussidiaria cadauna. Ora essendosi » data a sant'Alessandro s. Maria Podone, necessariamente cessò di ap- » partenere alla parrocchia l'altra di s. Sebastiano. — A ogni parrocchia » non poteva toccare più che una sola sussidiaria. » Ripetiamo: *Præsumptio veritati perpetuo cedit.* Chi dice al signor Avvocato, che la legge sia stata applicata a rigor di termini, e che tale sia tuttora vigente? se per esempio S. M. alla Porta ha tuttora due sussidiarie, il monastero Maggiore e la Madonna del Castello; sant'Ambrogio ne ha tre, s. Nicolao, s. Pietro in Camminadella e s. Calocero: e tre n'ebbe fino a pochi anni sono anche s. Satiro, vale a dire s. Sepolcro, S. M. Beltrade, s. Giovanni Laterano.

Chi gli dice in secondo luogo che veramente, col cessare di essere parrocchiale la chiesa di s. Maria Podone, sia divenuta sussidiaria di sant'Alessandro, e la sola sussidiaria; cosicchè abbia cessato di essere tale la chiesa di s. Sebastiano? — Il Decreto 18 maggio 1798 (29 fior. A. VI), che avea soppresso molti altri Capitoli di Milano, aveva risparmiato il Capitolo di s. Maria Podone, che fu Collegiata fino al Decreto 10 aprile 1810. Ora nessuno ignora che le chiese Collegiate sono *a jure* indipendenti dalla Parrocchia, nel cui Distretto si trovano, e anzi indipendenti anche dalla chiesa matrice. Rota *Dec.* 1445, *coram Seraphim*, e la S. Congr. del Concilio *in Sarzan. præeminentiarum* 9 *Junii* 1725. Che anzi? Le Collegiate di diritto precedono la matrice stessa, come dichiara il Card. De Pietra *in Comment. Const. V, Inn. IV, n.* 20, anche coll'autorità del De Luca, del Barbosa, e di altri autori. Soltanto il Circondario della Parrocchia fu aggregato a sant'Alessandro; la chiesa, perchè Collegiata, doveva restarne

indipendente. Egli è perciò che siccome la lettera ministeriale 23 agosto a Monsignor Vicario Generale aveva attribuito agli ex parroci certi diritti di emolumenti coi relativi oneri da concertarsi col Parroco a cui venivano ad essere riuniti; non essendo divenuta sussidiaria s. Maria Podone, perchè se non era più Parrocchiale, era però ancora Collegiata; il Proposto Parroco di essa, Carlo Casiraghi, addivenne ad una convenzione, il 27 agosto 1805, col Parroco di s. Maria Porta, e il 30 detto la rinnovò con quello di sant'Alessandro; nella quale rinunziò a qualsiasi emolumento, e si sciolse da qualsiasi impegno gli potesse competere secondo le norme generali. Così dal 1805 al 1810 la Collegiata di s. Maria Podone fu indipendente dalla giurisdizione di sant'Alessandro, come la Collegiata di s. Sepolcro da s. Satiro; e come prima la Collegiata di s. Maria Fulcorina dalla parrocchia di s. Maria Podone medesima, e già per tanti secoli sant'Ambrogio dalla parrocchiale di s. Pietro sul Dosso.

Che se non è da supporre che santa Maria Podone, conservata ancora nello stato di Collegiata, sia stata dichiarata sussidiaria di sant'Alessandro; e d'altronde fu tolta al culto e ridotta ad uso profano la chiesa di s. Giovanni in Conca: qual'altra sussidiaria poteva rimanere a sant'Alessandro tranne s. Sebastiano?

Ad ogni modo, poichè stà che la Chiesa di s. Sebastiano si mantenne aperta ancora all'esercizio del culto, nonostante la detta Circolare; gioverà recare l'altra del 22 maggio 1810, che all'art. 28 determina: « In generale per » quelle chiese che sono state conservate con decreti speciali, in conseguenza » del Decreto Organico di S. A. R. 10 marzo 1808 come rispettiva- » mente parrocchiali sussidiarie o subalterne, nulla è innovato. » E all'ar- » ticolo 31: « quanto alle altre Chiese attualmente in attività, nulla è inno- » vato. » Da qui il Fisco nel suo voto 28 settembre: « Dagli atti comuni- » cati rilevasi che la chiesa, di cui si tratta, fosse altre volte Parrocchiale, » e *per la di lei continuata sussistenza dovrebbe ora credersi sussidiaria* » *della Parrocchia.* »

Le gratuite presunzioni a noi non bastano, quando massimamente vi abbiano argomenti positivi in contrario. E come sostenersi ed appoggiarsi ancora l'indipendenza di s. Sebastiano da sant'Alessandro colla maestosa importanza della legge 22 giugno 1805, e della Circolare 18 marzo 1808?

Nel 1807 concesso dal Ministro l'esercizio del culto sotto la dipendenza del Parroco.

VII. — « Sulla publica vociferazione che il Governo si occupasse
» nella sistemazione delle chiese di questa Città, e sul dubbio che quella
» di s. Sebastiano potesse essere soggetta a qualche variazione; » i tre cittadini Rossi, Lanzi e Giambelli si erano indotti a scongiurare qualsiasi pericolo sovrastasse a s. Sebastiano; e all' uopo indirizzarono al Podestà una istanza, pregandolo ad interporre i suoi buoni uffici, onde se ne avessero i maggiori possibili riguardi. L'istanza venne in copia rassegnata al Prefetto e da questi, il 14 luglio 1807, trasmessa al Ministro e transuntata: *Il Rettore della chiesa sussidiaria di s. Sebastiano, previa intelligenza col rispettivo Parroco, implora la superiore approvazione, tanto per le pratiche di religione che si esercitano in questa chiesa, quanto per la percezione de' privati volontari sussidi de' fedeli, senza alcuna rappresentanza laicale.*

Il Ministro in data 15 d. N. 8206, Sez. I: *Esclusa ogni pia unione, a termini del R. Decreto 26 maggio p. p., non sono impedite le pratiche di culto, sotto la dipendenza del Parroco: ritenuto il disposto all'art. 4, che le spontanee oblazioni debbano essere amministrate dagli appositi Fabbricieri.* Ciò posto, come mai il voto Municipale da questo ricorso può dedurre, che non essendo stata chiusa la chiesa di s. Sebastiano nel 1807. venne conservata *come indipendente dalla Parrocchia, non come chiesa sussidiaria?*

Nel ricorso si accenna, essersi il Parroco di sant'Alessandro dispensato dal sostenerne le spese di amministrazione; con tutto ciò la chiesa è precisamente qualificata *sussidiaria*: e il rescritto importa che le pratiche di culto debbano esercitarsi *sotto la dipendenza del Parroco,* ancorchè per l'amministrazione ci siano deputati appositi Fabbricieri. Dalla autonomia amministrativa ed economica di una chiesa non può argomentarsi anche l'autonomia giurisdizionale e gerarchica. (11) A che dunque si reca a provare l'indipendenza dal Parroco un ricorso, che mentre per sè riconosce già la di lui giurisdizione, è evaso con un Decreto che la suppone e la sancisce ancor maggiormente? *Le pratiche di culto sotto la dipendenza del Parroco,* così il Decreto.

Pare incredibile che, nell' esame del Ricorso al Ministro, sia sfuggito il relativo rescritto ministeriale, dal quale apparisce, che in faccia al Ministero s. Sebastiano è dipendente da sant'Alessandro per le funzioni di culto, indipendente per i rapporti amministrativi.

VIII. — A prevenire il dubbio che questo decreto possa essere stato comunque derogato dal successivo 10 marzo 1808, o dalle analoghe istruzioni, ci riferiamo alla Nota prefettizia 28 novembre detto anno, N. 15676, Div. III (XXIII), nella quale è proclamata la massima: che anche le chiese *non caratterizzate strettamente per sussidiarie* devono ritenersi soggette all'ispezione de' Parroci, nel cui circondario esistono, e concesse ad uso e comodo loro; salvo l'indipendenza delle funzioni loro proprie, in quanto fossero esempigrazia officiate da Capitoli o da Regolari.

Il Decreto 9 gennaio 1812 non conferì al Comune alcun diritto sulla Chiesa.

IX. — Se finora il ch. sig. Consulente Municipale si accontentò di sostenere la chiesa di s. Sebastiano esente da ogni giurisdizione della Parrocchia di sant'Alessandro; ora si avanza ad affermare e pretendere, che nel 1812 passò *nella diretta ed esclusiva dipendenza del Comune di Milano, per* ABBANDONO FATTOGLIENE DAL GOVERNO, a cui apparteneva per devoluzione conseguente all'avvenuta soppressione nel 1787. E con piacevole sorite *dalla dipendenza* argomenta *al passaggio della chiesa* in *possesso del Comune;* e dal *possesso* alla *proprietà;* e tutto *questo per le positive prescrizioni delle leggi e regolamenti di publica Amministrazione, giustificata da* DOCUMENTI AUTENTICI, E SUPERIORI AD OGNI SOSPETTO. Ma dove il Comune appoggia il preteso diritto di proprietà sulla chiesa di s. Sebastiano? Sembra incredibile: all'art. 3 del Decreto 5 gennaio 1808, che carica a' Comuni le necessarie manutenzioni di culto, quando le chiese non abbiano mezzi a sostenerle. (1) Decreto che assai di sovente è applicato specialmente in campagna, senza che siasi mai udito, avere presunto alcun Comune, di essere perciò divenuto padrone delle chiese da esso riparate.

Urgendo gravissime riparazioni alla cupola della chiesa, il Sacerdote Assistente Rossi ed i *Fabbricieri* di essa, considerato che l'Agenzia Nazionale erasi nell'art. 2.° della Convenzione 11 gennaio 1802 assunto a

(1) Le spese per l'esercizio del culto si fanno:

1.° Coi fondi, od assegni delle Chiese;

2.° Con altri mezzi da crearsi e da proporsi dal Ministro pel culto, d'intelligenza coi Ministri dell'interno e delle Finanze.

3.° Con sussidii da darsi dai Comuni nella sola mancanza od insufficienza de' due titoli precedenti, e per le sole spese necessarie, perchè il culto sia decentemente esercitato, avuto anche riguardo alle costumanze de' luoghi.

Il Ministro Bovara con Circolare 14 detto ai Prefetti: Le communico in copia un decreto di S. A. R. del 5 corr., nel quale è determinato che i Comuni abbiano a contribuire per le spese di culto in via suppletoria a' fondi ed assegni delle Chiese, ecc.

proprio carico le riparazioni dell'edificio, dopo altri inutili ricorsi, di nuovo il 5 aprile 1811 scrissero al Ministero, perchè provvedesse alle riparazioni medesime reclamate dall'urgenza di gravi pericoli. Il Parroco di sant'Alessandro, invitato a concorrere per le spese, aveva già dichiarato che la Parrocchia non poteva supplire, perchè affatto sprovvista di mezzi.

In questo frattempo Napoleone aveva emanato il Decreto 27 aprile 1811, per cui col 1.° luglio successivo cesserebbero d'essere a carico della Cassa di ammortizzazione le L. 102,614. 56, che si pagavano per la manutenzione e personale di chiese. In tale stato di cose il Ministro, con Nota 31 luglio 1811, N. 17990 invitò il Prefetto a somministrare le proprie osservazioni sull'invocata riparazione.

Il Prefetto consulta il Podestà, e quindi risponde al Ministro il 4 settembre 1811 al N. 18890 Sez. II: — « Che sebbene il sig. Podestà sia » d'avviso, che non debba essere trascurata una provvidenza a riguardo » del tempio summentovato; soggiunge però che la relativa spesa non » può appartenere al Comune, ma bensì al Ministro per il Culto, od » a chi gode direttamente gli utili della sussistenza di questa chiesa: *giacchè* » *quantunque si asserisca, che la città abbia cooperato alla sua riedifi-* » *cazione fino dal 1576 e vi mantenga ancora l'esercizio annuale di un* » *voto civico; la città non conserva sopra questo stabile alcuna proprietà;* » *ciò che più chiaramente apparisce e si conferma* dall'abolizione di quella » Fabbricieria, ed avocazione della sostanza della chiesa stessa, emanate » dal cessato Governo Austriaco, e da' posteriori Atti di giurisdizione eser- » citata dal regime Cisalpino. »

E conchiude: « Sembra il caso di far eseguire le riparazioni neces- » sarie al detto tempio a carico del fondo per l'ornato publico, e addossare » la manutenzione successiva al Comune, in vista del decoro che gliene » deriva dal possesso del tempio medesimo, e dal vantaggio che ridonda » all'istruzione ed alle belle arti. »

Passati gli Atti al Consigliere Direttore generale de' Comuni, questi con foglio 18 settembre 1811 richiese il Ministro di indicargli, a chi competerebbero le spese per le riparazioni di s. Sebastiano. E di rimando il Ministro con rescritto 8 ottobre N. 10592, Sez. I:

« Non avendo la chiesa di s. Sebastiano fondi onde far fronte alle » gravi spese delle riparazioni descritte, nè potendo supplire la parrocchiale » di sant'Alessandro, sfornita affatto di mezzi; Ella vedrà se SIA IL CASO » DI CHIAMARE IN SUSSIDIO IL COMUNE A TERMINI DELL'ART. 3 DEL DECRETO » DI S. A. R. 5 GENNAIO 1808, giacchè questo Ministero non ha fondi » onde sostenere le spese. »

Essendosi il Direttore dichiarato di conforme avviso, il Ministro rescrive al Prefetto il 9 gennaio 1812 al n. 74:

Soltanto al Comune può competere, in difetto di oblazioni volontarie, la manutenzione di un tempio cotanto pregevole, e di tanto lustro per questa Capitale, che vi mantiene ancora l' esercizio annuale di un voto civico.

Il Prefetto, con Nota 17 detto, notifica il rescritto Ministeriale al sig. Podestà: « L' Eccellentissimo sig. Conte Ministro dell' Interno, non » avendo egli pure fondi per l'accennato oggetto disponibili, ha trovato che » in difetto di oblazioni spontanee può solo incombere al Comune di Mi- » lano la manutenzione di un tempio tanto pregevole, e di tanto lustro » per questa Capitale, che vi mantiene anche l'esercizio annuale di un voto » civico. *Per questi motivi, e per la circostanza che la conservazione del » suddetto tempio riesce sommamente utile come oggetto d' arte; Le rac- » comando, sig. Podestà, di provvedere come più troverà del caso, affinchè » il tempio stesso non venga a deperire.* »

X. — Ecco i termini precisi, sopra de' quali il Comune fonda le proprie ragioni di proprietà sulla chiesa di s. Sebastiano. Il Podestà assecondando le raccomandazioni prefettizie, e a tenore dell'art. 3 del Decreto 5 gennaio 1808, indusse il Comune ad addossarsene le urgenti riparazioni e la successiva manutenzione, specialmente pel merito artistico del tempio medesimo, e per l' esercizio annuale di *un voto civico*.

E qui giovi ripetere, che per VOTO CIVICO deve intendersi il solenne intervento della rappresentanza Comunale nel giorno della festa patronale; non già la Cappellania votiva di patronato civico, il cui adempimento aveva il Comune sospeso per varie ragioni già almeno dal 1802, e non riattivò che pel Dispaccio governativo 17 settembre 1833, N. $\frac{28468}{2894}$, come da Nota subeconomale 16 ottobre detto anno N. 461 al Parroco di sant' Alessandro, che ne aveva reclamato l' adempimento. Che se premendo al Comune, che non deperisse un tempio pregevole per l'arte, alla cui riedificazione avevano i cittadini stessi concorso nel 1576, e al quale la sua Rappresentanza ogni anno interviene solennemente per adempiere un voto, fu generoso ad assumersi la manutenzione del fabbricato; chi dirà che con questo atto di religiosa liberalità ne sia diventato padrone, con assoluto e ampio diritto di proprietà e libera disposizione in ogni senso? Nè il Ministro, nè il Prefetto hanno nelle loro lettere (ufficialmente corrisposte in quella emergenza), nemmeno una sillaba che alluda a proprietà, a traslazione di possesso o dominio, meno poi a libero esercizio di culto, a indipendenza giurisdizionale dalla Parrocchia.

I diritti non si presumono, meno poi quelli di proprietà di uno stabile, di un tempio.

Ora se oltre l'onere liberalmente assunto della manutenzione, il Comune si attribuisce qualche cosa di più, ne rechi i titoli giuridici, essendo noi precisamente nel caso di richiedere una più piena e stretta prova: *In Communitatibus plenior et exactior probatio ad docendum verum titulum requiratur*, dispone il Tridentino.

XI. — Abbiamo riferito che, all'art. 6° della Convenzione 11 gennaio 1802, era stato stabilito: che come le riparazioni, così anche il salario in corso al Sagrestano di venti soldi al giorno sarebbe continuato e pagato dalla Cassa di Ammortizzazione. Il citato Reale Decreto 27 aprile 1811 aveva distrutto il fondo anche delle 240 lire assegnate al Sagrestano. Ma avendo il Rettore e i Fabbricieri, con istanza 30 maggio 1812, chiesto al Comune che lo continuasse a proprio carico; assentì il Consiglio il 1.° luglio successivo, e di leggieri ne ottenne l'autorizzazione con prefettizio rescritto 21 agosto N. 17692. Ma anche in questo decreto non v'ha una sillaba che anche da lontano sembri conferire al Comune qualche diritto nè di proprietà, nè di giurisdizione, o comunque; nè d'immutare le condizioni della chiesa e annesso casino del Sacerdote assistente.

Anzi quasi a meglio determinare, come l'ingerenza Comunale in s. Sebastiano era puramente ristretta e limitata all'edificio, senza alcuna attribuzione alle funzioni di culto; il Comune stesso propose al Prefetto che le 240 lire, di cui si era caricato, non venissero già corrisposte al Sagrestano (quasi individuo affatto estraneo ai rapporti colla chiesa), ma ad un Custode. La mozione rassegnata al Ministro con Nota prefettizia 16 novembre 1813, N. 204424, Sez. II, venne approvata: — Acconsento che il Comune, il quale già sostiene le spese di manutenzione della chiesa di s. Sebastiano, si assuma anche l'altra necessaria del custode della chiesa. — Così al Prefetto con foglio 9 dicembre. E perchè non si creda che questo Custode fosse sotto altro nome il Rettore medesimo, gioverà riferire le due ragioni che indussero ad approvare, che abbandonata l'idea di un Sagrestano o Cherico addetto al culto, vi sia sostituita quella di un Custode, coll'assegno al medesimo delle annue L. 240, assentate dal Consiglio Comunale: — 1.° perchè la chiesa è un antico e pregiato monumento, e ha bisogno che sia custodito da persona che vegli ai casi di riparazione, e soddisfazione de' forestieri; 2.° anche per l'altra circostanza dell'annuo voto che la città va a professare in detta chiesa: sembrandogli che in detta occasione debba la medesima essere addobbata e disposta colla necessaria decenza per questo atto solenne di religione, ciò che rende indispensabile l'*opera di un inserviente*. —

Checchè ne sia dell'importanza di questi motivi, anzi per la loro stessa apparente insufficienza, è manifesto che escludono qualsiasi fondamento a supporre, che il Municipio nel 1812 credesse di avere acquistato anche un assoluto dominio delle funzioni di culto in s. Sebastiano.

In appresso la Fabbriceria, riconosciuto il bisogno di un Cherico, implorò e ottenne dalla municipalità un assegno anche per esso. L'assegno venne momentaneamente sospeso, ma ben tosto definitivamente assentito, dietro superiore approvazione del 31 agosto 1814. Ciò da semplice cronista, non importando alla questione.

Piuttosto a prevenire qualche obbiezione, gioverà premettere anche un altro riflesso ed è, che l'art. 14 delle più volte citate Istruzioni 15 settembre 1807 dispone: I Sagrestani ed altri inservienti delle chiese sono nominati da' Fabbricieri. Dove però il Comune concorre a stipendiarli, l'elezione si deve fare in concorso della rappresentanza municipale. Ora siccome nel caso nostro il Comune concorre a stipendiare il *sagrestano*, o meglio l'inserviente *custode* dell'edificio, il sac. Rettore assistente non è a confondere con costoro.

XII. — Se poi è vero, come riferisce il voto municipale, che il Comune nell' assumersi quelle spese si diede a credere di essere diventato padrone della chiesa, non vuol dire che lo sia divenuto veramente. L'abbia pure acclamata chiesa propria, chiesa civica; ma a tali acclamazioni non sottoscrisse il Prefetto, il quale, nella sua lettera 22 maggio N. 11359, così si esprime: Approvo, sig. Podestà, la deliberazione presa da questo Consiglio Comunale nella seduta del giorno 31 marzo p. p., *relativamente a' mezzi di conservare* il maestoso tempio di s. Sebastiano.

Il Comune mantenne l'Amministrazione economica agli attuali Amministratori: questi però sussistevano, e continuarono a sussistere per decreti governativi, e unicamente al governo continuarono a presentare ogni anno i conti consuntivi. Ed i conti del 1815 con accompagnatoria firmata Rett. *Rossi, fabbriciere; Lanzi fabbriciere, anche per l'altro fabbriciere Giambelli assente*, vennero rassegnati al Subeconomo, onde essere trasmessi al Governo per l'approvazione. L'accompagnatoria trovasi negli Atti Sub-Economali. E quando il detto sig. Lanzi, presunse di essere non fabbriciere, ma qualche cosa creata dal municipio, e superiore al Parroco di sant'Alessandro, il Parroco di sant'Alessandro l'eliminò dalla sua sussidiaria, come in appresso.

Anche i signori Avv. Biumi e Manzi, nella loro relazione al Consiglio Comunale, in esito al mandato avutone il 25 luglio 1820, trovarono opportuno di avvertire espressamente; che quella deliberazione consigliare venne approvata dal Prefetto con lettera 22 maggio 1812 al n. 11359 RELATI-

VAMENTE AI MEZZI DI CONSERVARE IL TEMPIO, e quindi senza menomamente sancire, o confermare di alcuna autorità le altre esagerazioni non relative ai mezzi di conservare il tempio stesso. Delle deliberazioni consigliarie il Comune diede tosto comunicazione al Rettore e ai Fabbricieri di s. Sebastiano, i quali non tardarono ad attestargli con foglio 30 maggio *la più viva riconoscenza, e la consolante soddisfazione per la patronale tutela e speciale protezione, sotto cui il Comune si prendeva la suddetta chiesa, per averla il Consiglio dichiarata civica.* Il Podestà con foglio 16 giugno 1812 riferisce alla Commissione (composta dei cittadini Carli, d'Adda e Zanella) per la conservazione e manutenzione di s. Sebastiano; che il *Consiglio ha dichiarato Civica questa Chiesa:* e alla sua volta la Commissione nel suo rapporto 30 giugno 1812, che il *Consiglio si compiacque riconoscere come tempio Civico* s Sebastiano nella seduta 31 marzo 1812.

XIII. — Ed ecco l'origine e il valore di questa millantata denominazione di CIVICA alla chiesa di s. Sebastiano. Il *Comune si compiacque di dichiararla Civica:* ma il Comune solo, indipendentemente affatto dal Parroco, dall'Arcivescovo e dal Governo medesimo. Se il Comune domani compiacendosi dei ristauri fatti a sant'Eustorgio, e ai quali esso pure concorse, si compiacesse chiamarla *Chiesa Civica:* che valore giuridico piglierebbe una siffatta denominazione? che diritto potrebbe presumere di avere acquistato il Comune sulla chiesa?

Il Comune di proprio genio e arbitrio dichiara propria la chiesa; dunque la chiesa divenne proprietà del Comune. Il libro III dell' in allora vigente Codice Napoleone, che tratta appunto de' differenti modi co' quali si acquista la proprietà, non ha articolo che dia valore alla solenne dichiarazione del Consiglio. E sarebbe pur bello, che ciascuno divenisse veramente padrone di tutto ciò, che si compiacesse dichiarar cosa propria! La presunzione municipale non richiede per certo di scartabellare nè le Istituzioni, nè il Digesto, nè le Novelle per essere confutata.

Che se dal 1812 in poi il Comune accennando a s. Sebastiano assai di sovente vi aggiunse la denominazione di *civica:* non così il Governo, negli Atti del quale, per quanto ci ricordiamo, non la si trova nemmeno una volta. E quando mai si udì che il Comune acquisti la proprietà di una chiesa, ogni qual volta per l'art. 3 del Decreto 5 gennaio 1808 è chiamato a concorrere alle riparazioni di essa? Tutte le parrocchiali di campagna sarebbero di proprietà comunale.

Se la parola di *proprietà* può in alcun modo attribuirsi al Municipio, egli è esclusivamente nel senso di dovere egli sostenere le spese delle ri-

parazioni: ossia di una mera *proprietà passiva*, come è qualificata nella Relazione rassegnata al Consiglio il 31 marzo 1812.

Intanto non sarà fuor di proposito di notare, che il Consiglio Comunale il 10 giugno 1814 autorizzò il Podestà ad invocare dalla Superiorità ecclesiastica la sanatoria per le messe arretrate della Cappellania votiva civica, a motivo specialmente delle spese sostenute per la riparazione della cupola; e che pel motivo addotto, venne accordata con decreto curiale 15 aprile 1815. Fatto che toglie non poca importanza alle spese sostenute dal Comune.

Il Consulente municipale dichiara di avere studiato la questione sul *Milano Sacro:* ma il *Milano Sacro,* come apparisce dalla sua stessa Prefazione, suole essere redatto da uno stampatore privato a proprio conto, come la *Guida di Milano;* ed esso non fa che publicare quello che gli viene notificato. Vi furono alcuni anni che l'Editore si giovò nella compilazione anche di qualche reverendo, addetto anche talora agli uffici della Curia; ma non fu mai testo ufficiale di giurisdizione.

E che nessuno s'imaginasse tampoco, che pel decreto 9 gennaio 1812 la chiesa di s. Sebastiano fosse stata staccata e sottratta dalla parrocchiale, può di leggieri raccogliersi anche dalla Relazione de' consiglieri Carli, d'Adda e Zanella nella tornata 31 marzo 1812, leggendosi: « La Commissione non » tralasciò di rivolgersi al Parroco di sant'Alessandro, a cui poteva forse » incombere questo obbligo verso la *succursale;* ma egli stesso appoggiato » ora alle sole eventuali offerte, si mostrò pago di aver già rinunziato a » favore della chiesa a' que' diritti parrocchiali, che le funzioni straordinarie » gli potrebbero presentare. »

XIV. — Sia pure che il Comune, subentrato all'Agenzia negli oneri, possa per concomitanza aspirare e subentrare anche negli onori e ne' vantaggi annessi e relativi, *cui onus et honor;* ma quando mai l'Agenzia denominò s. Sebastiano chiesa *propria*, chiesa *demaniale?* Quando mai si arrogò di disporne a talento, anche per regolarvi le funzioni del culto, ed esercitarvi un pieno e libero dominio di giurisdizione indipendentemente dal Parroco? Il Governo aveva incamerato i beni patrimoniali di s. Sebastiano; e il Governo si recava a debito di sopportarne almeno in parte le spese. Del resto è troppo evidente, che il Comune il quale poco prima, nel 1811, scriveva al Prefetto: *la Città non conserva sopra questo stabile di s. Sebastiano alcuna proprietà;* non può in alcun modo arrogarsi assoluta proprietà e indipendente giurisdizione pel Decreto ministeriale 9 gennaio 1812. Al Comune non compete che quanto gli venne tassativamente conferito col detto Decreto. E dove sono i *documenti autentici*, *e supe-*

riori ad ogni eccezione, che millanta il voto Municipale a giustificare la sua proprietà, e giurisdizionale indipendenza?

XV. — Per verità il Municipio stesso, dopo di avere sempre e tradizionalmente, a così dire, posto in campo e sostenuto i pretesi suoi diritti in appoggio al Decreto 9 gennaio 1812, n. 74, dovendolo allegare nel 1855 a comprovare il patronato della chiesa, non tardò a convincersi, che quello che possedeva sotto questa data e numero, era affatto insufficiente e inconcludente all'uopo. Imaginatosi che ce ne fosse un altro più esplicito e formale, ne fece richiesta all' I. R. Delegazione Provinciale, la quale con Nota 9 aprile 1855 N. $\frac{8207}{729}$ mandò a pregare Mons. Sub-Economo, se mai gli fosse dato di rintracciarlo: « La Congregazione Municipale chiede, che » le venga comunicato il Decreto 9 gennaio 1812 del Ministero dell'Interno, » sul Patronato Municipale della chiesa di s. Sebastiano. Non avendosi in » atti il chiesto decreto, devesi interessare Mons. Sub-Economo a volere » alla stessa procurarne copia, ove ciò Le sia fattibile. » — Ma il Decreto di pari data e numero, che farebbe bisogno, non si rinvenne, perchè imaginario e non esiste, e non è mai esistito: e il preteso patronato, o padronanza Municipale di s. Sebastiano, senza titolo, e illusoriamente appoggiato o a supposto Decreto che non fu mai emanato, o a Decreto che non giova al caso; è così destituito d'ogni prova e ridotto a una mera presunzione, a una illusione ipotetica. Nel 1820 il Decreto in discorso parve così estraneo a stabilire qualsiasi diritto comunale sulla Chiesa, che non lo si produsse nemmeno: il Comune rassegnò al R. Fisco nulla più, che l'istrumento di fondazione della cappellania civica, come si raccoglie dal medesimo voto Fiscale.

Fabbricieria o Amministrazione indipendente dal Comune.

XVI. — E quasi che, mancando un vero titolo di proprietà o patronato, vi potesse supplire il comprovato stato di possesso, sempre in base al principio *Ex facto oritur jus;* il Voto asserisce e protesta, che veramente dopo il 1812 il Municipio si contenne e adoperò come vero e assoluto padrone della chiesa e in ogni senso: non Fabbriceria a s. Sebastiano, ma Amministrazione comunale: l' occorrente per il servizio del culto, tutto e sempre, fornito dal Comune: assoluta indipendenza dal Parroco.

A togliere qualsiasi verosimiglianza alla pretesa già espressa in altro voto, che la Chiesa di s. Sebastiano è *di proprietà e patronato del Comune, autonoma, indipendente e di privata ragione del Comune stesso;* noi ave-

vamo addotto il fatto notorio, che la Chiesa fu sempre amministrata da una Fabbricieria, esclusivamente proposta dal Parroco e nominata dal Governo, la quale senza alcuna presentazione nè previa ricognizione, anzi a tutta insaputa del Comune, entrava in carica, amministrava, e rendeva ragione al Governo, e da lui solo dipendeva per gli atti che eccedessero l'ordinaria amministrazione. Avevamo anche soggiunto che il Comune, comprendendo abbastanza come un tale fatto fosse argomento perentorio contro le smodate pretese, che voleva mettere in campo, fece di tutto, e ottenne di farlo cessare col 1852.

Siccome però le ragioni municipali dovrebbero risalir più indietro, e sostenersi anche per quella lunga serie di anni, durante la quale si mantenne la Fabbricieria di s. Sebastiano; il sig. Avvocato non volendo ricredersi, nè sapendo come declinare o attenuare l'importanza gravissima del fatto; taglia corto, col negare il fatto a dirittura e regalare di una mentita chi lo recò.

« *Contro il vero,* leggiamo nel Voto Municipale, *contro il vero* si asse-
» risce nel Consulto del Parroco Rotondi, che la chiesa di s. Sebastiano,
» dopo la sua restituzione al culto avvenuta nel 1802, ebbe una propria
» Fabbricieria, nominata dal Governo dietro proposta del Parroco di san-
» t'Alessandro. Al 1812 fu confermata provvisoriamente l'Amministrazione
» de' tre cittadini sotto la diretta ed esclusiva dipendenza del Comune.
» Cessata la gerenza de' detti signori, l'Amministrazione della chiesa, affidata
» all'Economato comunale, si compenetrò nella generale azienda del Comune
» e senza alcun controllo governativo, tranne quello che il Governo eser-
» cita in generale sull'azienda Comunale. »

Rincresce allo scrivente, di dovere ripetere ne' termini i più espliciti, che il sig. Avvocato anche qui, e più che mai, si abbandona ad ipotesi affatto arbitrarie e imaginarie; ad onta di fatti abbastanza gravi e notorii, che sembra impossibile gli fossero ignoti: tanto più che egli possiede l'Archivio. Noi non esitiamo ad applicare al sig. Avvocato il benevolo giudizio, che egli si compiacque emettere a nostro riguardo, e riteniamo che per la sua ben solida dottrina, e per la lealtà del suo carattere, dovrebbe essere assolutamente alieno dal mettere la sua dottrina a servizio di causa, della di cui giustizia non sia intimamente convinto. Ma la distinta stima pel sig. Consulente municipale non può dispensarci dal dichiarare, che chi negasse una Fabbricieria a s. Sebastiano fino al 1852, e una Fabbricieria nel senso preciso in cui s'intende generalmente, potrebbe anche negare l'esistenza della chiesa stessa.

Abbiamo già recato il Decreto ministeriale 15 luglio 1807, nel quale è istituita in s. Sebastiano un'apposita Fabbricieria; leggendosi che le ele-

mosine ed oblazioni spontanee abbiano da essere amministrate da *appositi Fabbricieri*. Recato anche il Prefettizio foglio al Ministro, in cui si dice che le urgenti riparazioni vennero sollecitate *dal Sacerdote Rettore e dai Fabbricieri di s. Sebastiano.*

Ci sono ancora i consuntivi 1808, 1809, 1810, che vennero da' tre Fabbricieri rassegnati all'Autorità governativa e dalla medesima approvati, con encomio di avere essi col proprio supplito alla deficienza. Ma poichè egli è specialmente dopo il 1811 che si nega la Fabbricieria di s. Sebastiano; come può ignorare l'Avvocato Consulente che, a dì 31 marzo 1812 il Consiglio deliberò che l'Amministrazione della chiesa continuasse a tenersi dai tre cittadini, i quali però constituissero una normale Fabbricieria a tenore delle Istruzioni 15 settembre 1807? Come supporsi che il lodato Consulente legale ignori, che il Prefetto, nella citata Ordinanza 22 maggio 1812, n. 11359, dichiarò *che la medesima* (Fabbriceria di s. Sebastiano) *si uniformi al disposto delle Istruzioni 15 settembre 1807 di S. Ecc. il sig. Conte ministro pel Culto, e che la sua durata sia quinquennale, da decorrere dal 1 del corr. anno in avanti?* E aggiungendosi che, se fino al 1811 i Fabbricieri di s. Sebastiano si qualificavano alle volte per Amministratori della chiesa di s. Sebastiano, dopo il 1811 si sottoscrissero sempre *Fabbricieri*, a tenore della detta Ordinanza; come non far meraviglia di chi osa protestare, che dal 1811 in poi i tre cittadini non ebbero mai carattere di Fabbricieri, e che cessata la delegazione temporaneamente affidata ai signori Rossi, Lanzi e Giambelli, l'amministrazione della Chiesa venne compenetrata nell'economato dell'Azienda Comunale? — « Cessata la gerenza de' detti si-
» gnori, l'Amministrazione si compenetrò nella generale azienda del Comune
» stesso, e non si nominarono più altri Amministratori alla parte economica. »

All'Archivio Governativo abbiamo i Consuntivi rassegnati pel 1813, 14, 15, e firmati: Rettore Antonio Rossi, *fabbriciere;* Antonio Lanzi, *fabbriciere*, anche pel *fabbriciere* Giambelli assente. — Con lettera dell'I. R. Delegazione 2 dicembre 1816, N. $\frac{18505}{1290}$ venne trasmessa ai signori Lanzi, Giambelli e Sac. Rossi, la governativa nomina a Fabbricieri pel quinquennio 1817-1821. Al 1822 fu rinnovata la Fabbricieria nei signori Avv. Cavalieri, Carlo Sartorio e Paolo Giambelli; escluso il Lanzi per quanto avesse instato di essere confermato. Ma il Lanzi, quantunque fosse altro de' tre Cittadini, non era stato proposto dal Parroco per la ragione, che il Parroco medesimo addusse nel foglio 4 marzo 1822 al Sub-Economo: *Pare che si creda come fatto della Municipalità e che abbia il diritto di proseguire;* cosicchè il Parroco medesimo fu dal Sub-Economo incaricato di licenziare l'istanza Lanzi. E poichè questi non voleva cedere l'Amministra-

zione, il Sub-Economo medesimo con foglio 3 febbraio 1823, N. 40, scrisse al Parroco: « Quanto al sig. Lanzi, siccome egli non ha più alcuna veste » per ingerirsi negli affari di detta chiesa, così dovrà immediatamente ren- » dere conto dell'Amministrazione da lui tenuta agli attuali due Fabbricieri, » rassegnando ai medesimi qualunque Atto, di cui per avventura si tro- » vasse ancora in possesso. » Così il Parroco di sant'Alessandro eliminò da s. Sebastiano il sig. Lanzi, quantunque il Voto asserisca che ci fosse posto e delegato dal Comune; e che cessata in lui e soci l'Amministrazione della Chiesa, siasi concentrata nella generale azienda comunale.

Al 1827 venne confermato il Sartorio, e di prima nomina aggiunti Gaetano Barbetta e Giosafatte Rotondi padre dello scrivente, e che morì nel 1841 ancora Fabbriciere. A costui successe il sig. Rag. Restellini, avendo a colleghi il detto Sartorio, e l'Avv. Agostino Del Majno. L'I. R. Governo con Dispaccio 18 dicembre 1841, N. $\frac{34275}{2669}$, trasmesso mediante nota Subeconomale 27 detto, N. 620, notificò al Parroco di sant'Alessandro e sussidiaria di s. Sebastiano i nuovi Fabbricieri pel quinquennio 1842-1846, con incarico di ricapitare le incluse lettere di nomina e ringraziare i cessati Fabbricieri. Pel quinquennio 1847-1851, con foglio delegatizio 28 dicembre 1846 N. $\frac{32369}{4401}$ V, furono nominati in Fabbricieri della (sic) *Chiesa sussidiaria di s. Sebastiano* i signori Avv. Agostino del Majno, Rag. Carlo Sartorio, e Can. Carlo Bellani, il quale è tuttora vivente e Canonico in Duomo. Ora constando ufficialmente quanto sopra, che giusta idea, che adequato concetto della questione potrebbe desumersi dal voto del sig. Avv. Municipale, il quale ha il coraggio di protestare che non v'ebbe mai Fabbriceria a s. Sebastiano, e dà solenne mentita al Parroco Rotondi, che asserì esservi stata regolarmente fino al 1852? Ci permettiamo di chiedere su quale campo intenda egli di chiamare la discussione: forse sul campo dello scherno e della illusione?

Come poi e per quali motivi al 1852 sia cessata la Fabbricieria, noi non sappiamo: comunque è certo che si è mantenuta fino in allora; e ciò che importa di ritenere, nominata dal Governo, sulla proposta del Parroco senza ingerenza del Comune, (tranne forse quella che in genere per tutte le Fabbricerie gli attribuisce l'art. 6.° della Circolare 11 giugno 1811); e che senza dipendenza del Comune medesimo, tenne l'amministrazione della Chiesa sempre in nome proprio e nel modo ordinario, come qualunque altra Fabbriceria.

Fu il lodato Avv. Del Majno nella sua qualifica di Fabbriciere di s. Sebastiano, che unitamente al Parroco Prevosto di sant'Alessandro condusse e compì le pratiche per l'accettazione ed assicurazione del legato Majnoni

come dall'Istrumento 26 maggio 1845, a rogito Dott. Francesco Sormani, e come da Nota Ipotecaria 16 giugno 1845, N. 2879. Il Municipio non figura nè punto nè poco.

I lodati signori Avvocato e Canonico come Fabbricieri di s. Sebastiano, e il Padre Vandoni ancora qual Parroco di sant'Alessandro, intervennero in giudizio per l'interesse della chiesa di s. Sebastiano nel concorso dell'oberato Piccaluga nel 1851, indipendentemente affatto dal Comune, come consta dagli atti.

La R. Delegazione Provinciale, con ordinanza 27 ottobre 1846, ancora alla Fabbricieria di s. Sebastiano notificò il legato di L. 2000 disposto a favore della chiesa dal benemerito Rettore Can. Antonio Mattei; e la Fabbricieria col Proposto Parroco il 4 novembre ne chiese l'autorizzazione ad accettarlo, e il giorno 7 l'ottenne, e liberamente riscosse ed erogò la somma. Ed è così piena ed esclusiva l'ingerenza del Comune nell'amministrazione della chiesa, che la Municipalità non ebbe notizia del legato se non per mezzo de' publici fogli, alcuni mesi dopo la riscossione ed erogazione della somma. Il fatto è abbastanza grave e non ammette dubbio. La Congregazione Municipale con foglio 18 marzo 1847, Sez. III, N. 5250, cascando come dalle nuvole, scrive alla R. Delegazione che da publici fogli aveva avuto notizia dell'autorizzazione data alla Fabbricieria di s. Sebastiano di accettare il legato Mattei: ma che essendo la città proprietaria del tempio, così ha tutto l'interesse di conoscere la posizione legale di così fatto legato. La R. Delegazione lontanissima dal prendersi pensiero di giustificarsi per aver trattato colla Fabbricieria anzi che colla Municipalità, con Nota 22 detto N. $\frac{7300}{949}$ le diede copia della disposizione testamentaria, e le significò come la Fabbricieria di s. Sebastiano avesse chiesto e ottenuta l'autorizzazione di accettare il legato, anzi già esatta e spesa quella somma.

XVII. — E a proposito di Fabbricieri gioverà ricordare, che i privati non solo, ma anche la R. Delegazione Provinciale, alle volte scrivevano alla Fabbricieria di sant'Alessandro per cose concernenti s. Sebastiano, senza avvertire come s. Sebastiano avesse propria ed apposita Fabbricieria. In tali casi l'Atto veniva adirittura trasmesso alla Fabbricieria competente, la quale naturalmente rispondeva essa, e continuava e compiva le pratiche occorrenti in nome proprio. Ma questo fatto medesimo attesta due cose; la prima che nessuno pensava doversi rivolgere al Municipio per cose relative all'Amministrazione di detta chiesa; la seconda come fosse generale la convinzione, che s. Sebastiano fosse sussidiaria e dipendente di sant'Alessandro. L'equivoco avvenne per le prime pratiche non solo del Legato Majnoni, ma anche del Legato Mattei. La Delegazione Provinciale con Nota 27

gennaio 1846, N. $\frac{2629}{248}$ V. aveva data notizia del detto legato alla Fabbricieria di sant'Alessandro, con invito ad eseguire le pratiche normali per l'accettazione; ma poi con successiva Nota 27 ottobre detto anno rinnovò la partecipazione e l'invito alla Fabbricieria di s. Sebastiano coll'avvertenza, che *per equivoco n'aveva già dato partecipazione alla Fabbricieria della chiesa matrice di sant'Alessandro.*

XVIII. — A distruggere qualsiasi supposizione di una siffatta condizione subalterna, il voto municipale dopo aver detto che nè la Parrocchia, nè la Fabbricieria di sant'Alessandro contribuirono mai nemmeno un centesimo per s. Sebastiano, sempre confondendo assai impropriamente Fabbricieria e dipendenza parrocchiale, soggiunge: Il Governo, il Parroco, e la Fabbricieria di sant'Alessandro non s'ingerirono mai nell'Amministrazione economica e spirituale della chiesa di s. Sebastiano, dacchè essa passò in possesso e assoluta ed esclusiva dipendenza del Comune.

In quanto al Governo, falso falsissimo che non siasi mai ingerito. Fino dal giorno 15 di luglio 1807 decretò che vi fossero Fabbricieri a s. Sebastiano, e li nominò fino al 1851; e da essi richiedeva l'annuo resoconto, e vi faceva osservazioni o lo approvava secondo i casi, però sempre inscio e per nulla curato il Municipio.

In quanto alla Fabbricieria, avendone s. Sebastiano una propria, la quale ne teneva distinta Amministrazione; che ingerenza poteva arrogarsi in s. Sebastiano la Fabbricieria di sant'Alessandro?

Per ciò finalmente che spetta al Parroco di sant'Alessandro circa i rapporti meramente economici affidati ad apposita Fabbricieria; di vero non ebbe e non poteva avere altra ingerenza, che quella attribuiscono a' Parroci le Istruzioni 15 settembre 1807; godendo però sempre la confidenza come della Fabbricieria di sant'Alessandro, così anche dell'altra di s. Sebastiano, a' sensi dell'art. 16 delle Istruzioni medesime. Però i Fabbricieri di s. Sebastiano erano proposti dal Parroco di sant'Alessandro, avevano residenza ufficiale presso di lui, a lui venivano ricapitati gli Atti diretti alla Fabbricieria.

All'Archivio Parrocchiale di sant'Alessandro v'hanno due lettere sub-economali in data 19 marzo 1841, N. 206, e 18 febbraio 1846, N. $\frac{101}{59}$: nelle quali il Parroco è invitato ad innoltrare le sue proposizioni per la nomina de' nuovi Fabbricieri pel successivo quinquennio, o per la conferma degli attuali, con alcune avvertenze; l'ultima delle quali, di presentare in foglio separato le proposizioni per la Parrocchiale e per la sua chiesa sussidiaria di s. Sebastiano.

D'ordinario per mezzo del Parroco di sant'Alessandro si trasmettevano le lettere di nomina ai nuovi Fabbricieri, i quali lo riguardavano per loro

Parroco, capo e superiore immediato della Chiesa; presso di lui si riunivano, lo onoravano di loro confidenza, e da lui riportavano la firma in tutti gli Atti, che volevano essere firmati dal Superiore ecclesiastico. Il Municipio nei rapporti amministrativi era per la Fabbricieria come un terzo affatto estraneo. — Il Parroco di sant'Alessandro alla testa della Fabbricieria, e col sig. Rettore, recavasi ogni anno ad invitare il Podestà stesso, l'Arcivescovo, ed il Capitolo Metropolitano in occasione della Festa titolare; nella quale il Parroco stesso faceva gli onori di casa a tutte proprie spese, senza alcun concórso del Municipio; il quale si curava soltanto dell'addobbo del proprio posto, mandando apposita persona all'uopo.

Egli infine copriva del proprío la deficienza che ogni anno emergeva nel bilancio di amministrazione della chiesa (XXIII).

Per l'Amministrazione spirituale, come la chiesa sempre sia stata e di diritto e di fatto dipendente dal Parroco, lo proveremo in seguito.

Che poi da ultimo il Municipio non avesse la minima ingerenza nella nomina dei Fabbricieri e nella Amministrazione della chiesa; oltre da tutto ciò che abbiamo poc' anzi allegato, e in ispecie pel legato Mattei, emerge ad evidenza anche da una inqualificabile lettera del Municipio stesso al Parroco di sant'Alessandro, in data 18 dicembre 1852, N. 22914, Sez. III, nella quale finge persino di non aver mai saputo, che ci fosse stata Fabbricieria in s. Sebastiano, sebbene ogni anno da oltre un mezzo secolo ne accettasse l' invito alla Festa: — « Nel desiderio di conoscere se, e con quale con- » sistenza, sussista una Fabbricieria della chiesa di s. Sebastiano; la Con- » gregazione Municipale non può dispensarsi dal pregarla, M. R. sig. Pro- » posto Parroco, a volerle fornire le opportune notizie di fatto. »

Per la qual cosa non ostante la mentita che ci diede il voto municipale, *contro il vero si asserisce dal Parroco Rotondi;* noi possiamo francamente ripetere, che dietro proposta del Parroco di sant'Alessandro venivano nominati dal Governo i Fabbricieri, e che questi senza alcuna ricognizione nè comunicazione della nomina al Municipio, entravano in esercizio, amministravano, rendevano i conti, indipendentemente affatto dal Municipio.

Nel 1852 l'amministrazione della Chiesa affatto nuova pel Comune.

XIX. Fu nel 1852 che il Municipio si propose di istituire una radicale innovazione nell'Amministrazione di s. Sebastiano, e presunse di cambiarne lo stato precedente, avocandosela a sè. Mille Atti comprovano come in allora l'Amministrazione della Chiesa fosse una cosa affatto nuova pel Comune.

Il voto municipale sostiene e protesta, che dal 1812 in poi l'Amministrazione venne incorporata nell'azienda municipale. Ma a tacere quanto

abbiamo avvertito circa la Fabbricieria, che amministrava indipendentemente affatto dal Municipio, e dava ogni anno i resoconti al Governo; come conciliare l'asserzione, o meglio l'ipotesi comunale, colle lettere della Congregazione Municipale: 14 gennaio 1853, N. 23941, Sez. III, colla quale è avvisato il Parroco di sant'Alessandro, che l'Archivio di s. Sebastiano venne trasferito presso il Can. Marelli, e che in seguito gli si darebbe copia delle carte: 15 gennaio 1853, N. 839, Sez. III, che lo previene non essere intenzione della Congregazione di introdurre innovazioni per la Festa: 14 detto, N. 24002, Sez. III, in cui lo invita a fare le occorrenti proposte sui rapporti da sistemarsi fra la Parrocchia, il Municipio, ed il Rettore: 23 settembre 1853, N. 19266, Sez. III, che chiede schiarimenti a poter valutare i progetti di entrata e uscita dal giugno 1852 a tutto maggio 1853, presentati dal Sac. Rovere colla deficienza di quasi 2000 lire; e dimanda *se negli anni antecedenti verificavansi pure delle deficienze, e come si è sopperito in caso affermativo.*

Il 12 gennaio 1855, N. 441, Sez. III, la Congregazione Municipale prega, che le siano significate le intenzioni del Parroco pel giorno di s. Sebastiano, relativamente alla cera, addobbo e rinfreschi: e il Parroco, con foglio 16 detto, rispose che ritiene non essersi cangiata per nulla la posizione di s. Sebastiano da quella che essa fu sempre per l'addietro; e che nonostante le strane innovazioni e la totale indipendenza in cui cercò di porsi il Rettore di detta chiesa, egli continuerà ancora a fare nè più nè meno di quello, che fu solito a fare fin qui: ed è dolente che codesta Congregazione Municipale abbia avuto l'incomodo di fare al sottoscritto un'interpellanza, che facilmente poteva esserle risparmiata.

Imbarazzato il Municipio, che, secondo il voto municipale, dal 1812 in poi avrebbe tenuto la gestione di s. Sebastiano per mezzo del proprio economo, ed incorporata all' azienda comunale, imbarazzato il Municipio nel 1855 a concretare una norma per l' amministrazione de' prodotti certi e degli avventizii di s. Sebastiano, e a compilare i consuntivi in armonia a quelli già presentati dalla *preesistente Fabbricieria*, e approvati dal Governo all' insaputa del Municipio medesimo: con foglio 28 maggio 1857, N. 17086, Sez. III, invita il Parroco di sant' Alessandro a fornirgli copia del Conto di Amministrazione da esso tenuta nel 1850, e dal gennaio a tutto maggio 1852. Ma perchè rivolgersi all'uopo al Parroco di sant'Alessandro, se egli fu sempre affatto estraneo a qualsiasi amministrativa ingerenza di s. Sebastiano, amministrato sempre ed esclusivamente dal Municipio, affidato dal 1812 in poi all'azienda municipale e al di lui economato? Il voto municipale ad ogni tratto contradice al proprio principio: *Ex facto oritur jus.* Il sig. Avvocato scrive: « Tanto è vero che s. Sebastiano non

» ebbe mai, dietro proposta del Parroco di sant'Alessandro, una Fabbricieria
» nominata dal Governo, e che dovesse rendere ragione al Governo della
» propria amministrazione: che essa era tenuta tutta esclusivamente dal Muni-
» cipio. » Ma constando ad evidenza precisamente l'opposto, è troppo naturale dedurne l'opposta conseguenza; che cioè la Chiesa mai non appartenne in proprietà al Municipio.

Di ragione sarebbe a supporre, che qualche cosa di nuovo avesse dato luogo alle nuove esorbitanze. Ma il Parroco Vandoni nella già citata lettera alla Congregazione Municipale dichiara apertamente: *non essersi cangiata per nulla la posizione di s. Sebastiano da quella che essa fu per l'addietro.*

Se non che alcuni Onorevoli del Broletto, non sapremmo sobillati da chi, e solleticati all'udire che il Comune ritenne sempre di avere qualche diritto in s. Sebastiano, accolsero con compiacenza e vagheggiarono e studiarono di trasfondere anche ne' colleghi il concetto: che sarebbe altro nobilissimo lustro per la nostra città, avere una delle più belle chiese a propria disposizione, e nella quale liberamente e senza alcuna dipendenza far celebrare quelle qualunque funzioni credesse meglio ordinare a un sacerdote salariato e dipendente dal Comune medesimo: tanto più che dopo il 1848 si incominciava qualche volta ad annettere dell'espressione politica anche alle funzioni religiose.

Il principio che mosse il Municipio, è appunto il principale che adduce il card. Lambertini nell'Istr. 105, N. 92, per impegnare i vescovi in casi simili a resistere con energia, « onde preservare e sostenere la dignità,
» preminenza e libertà ecclesiastica, contro le quotidiane innovazioni e
» usurpazioni dei secolari: i quali in sostanza vorrebbero piuttosto avere il
» Clero mercenario e soggetto ne' loro Cappellani, che libero e superiore nei
» loro Parrochi [1]. »

(1) Il concetto Municipale è tuttavia assai desiderato e magnificato dal sig. Canonico Sala in una nota a pag. LXXVI del tomo I: *Documenti circa la vita e le gesta di s. Carlo Borromeo.* 1857. « Sarebbe desiderabile che possa avere effetto il progetto, che il Municipio dichiari il Tempio
» di s. Sebastiano Tempio Municipale; e ottenuta la cessazione di qualsivoglia giurisdizione od
» ingerenza dei Parrochi di saut' Alessandro, venga una volta, a spese della Città patrona, fun-
» zionato come si conviene: e in esso si compiano i Riti solenni soliti ad ordinarsi dalla ci-
» vica Rappresentanza in occasione di publici bisogni, o di ufficiali dimostrazioni di gioja reli-
» giosa e di pia riconoscenza, meno quelli, ben s'intende, che devono aver luogo nella Metro-
» politana. Ivi uu Rettore di nomina e dotazione Municipale potrebbe ogni giorno, o almeno
» ne' festivi, compiere l'Augusto Sacrificio in nome ed a beneficio della Città. » E qui è facile notare: 1.° che ciò che si dice *sarebbe desiderabile,* non può supporsi che ci sia già; 2.° che nel diritto canonico non hanno appoggio le ragioni che si adducono ad ottenere la cessazione della giurisdizione parrocchiale, nè viene attribuita a' Comuni la competenza di dichiarare propria una Chiesa.

Siccome però era facile a prevedere che il Comune avrebbe incontrato serie difficoltà, nel caso che le ambite ragioni venissero trattate regolarmente; fidente nel detto, cosa fatta capo ha, si pose a giuocare, come si dice, di autorità e di mano: facendo senz'altro da padrone in s. Sebastiano, quasi lo fosse stato dichiarato per sentenza passata in giudicato.

Ed a proposito della recentemente usurpatasi ingerenza municipale, e del soqquadro amministrativo che n'era derivato e regnava; ci faremo a conchiudere colla lettera 19 novembre 1855 del benemerito Parroco Vandoni alla Congregazione Municipale: « Il sottoscritto Prevosto Parroco è dolente, » che questo Municipio non abbia ancora, dopo tanto tempo, presa alcuna » determinazione intorno alla chiesa di s. Sebastiano. Così la gestione di » detta chiesa non è sorvegliata da alcuno, od almeno il Rettore di essa » non ha alcuna controlleria; non nella Fabbricieria, che non esiste più; » non nel Municipio, che non se ne cura; non nel sottoscritto, la cui » azione è paralizzata. Così si formano de' debiti a carico di detta chiesa, » i quali non si sa da chi saranno pagati; così l'Archivio di detta chiesa » continua a rimanere presso il Municipio. »

E poichè si accenna all'Archivio, sia lecito richiedere con quale diritto, e aggiungeremo anche con quale delicatezza, il Municipio in procinto di accampare ragioni di patronato e di proprietà sulla Chiesa di s. Sebastiano, siasi arbitrariamente ghermito l'Archivio, che fu sempre presso la Chiesa stessa, e recatoselo presso di sè al Broletto. Di vero anche questa questione non devesi abbandonare. Nell'attuale vertenza, supposto che si desideri di buona fede la verità, i documenti relativi a s. Sebastiano avrebbero dovuto rimanere a libera ispezione delle due parti.

Che direste di un tale, che imaginatosi d'essere proprietario di una casa, carpisse di privata autorità e con fraudolenti pretesti, dalle mani di chi rappresenta il legittimo possessore, tutti i documenti relativi alla casa medesima, e poi in giudizio gliene contendesse i diritti? Ciò nondimeno in quanto a noi le ragioni di sant' Alessandro constano abbastanza dagli Atti prodotti. In quanto al Municipio portiamo intima convinzione, che non tiene documento alcuno, che meglio appoggi le sue pretese. Il tenore del voto municipale 9 dicembre p.° p.°, lo dichiariamo senza ambagi, rivela e manifesta la più sentita debolezza, e non peritiamo a farne espressa e solenne dichiarazione. Chi avesse creduto di avere solide ragioni, non sosteneva per fermo il proprio assunto con tante asserzioni inesatte ed arbitrarie, facilissime a distruggersi. E poi se il Comune invitato dal Governo nel 1821 a produrre i documenti delle proprie ragioni, confessò di non averne, recedendo dalle esorbitanti pretese; è impossibile che ne abbia attualmente.

Il Comune non ha mai proveduto per le spese di Culto in s. Sebastiano.

XX. — Non è però meraviglia, se sempre in coerenza alle premesse, e volando di ipotesi in ipotesi, il Voto asserisca altresì: che per ciò stesso che la chiesa è di proprietà del Comune, il Comune pensò sempre a tutte le spese occorrenti per la manutenzione e servizio del culto; e con quest'altra ipotesi, dedotta dalla presunzione che la chiesa sia del Comune, pretenda comprovare la proprietà del Comune stesso.

« Da quell'epoca (cioè dal 1812) il Comune provide sempre ed esclu-
» sivamente a tutte le spese necessarie, non solo alla conservazione della
» fabbrica e de' mobili ed arredi della chiesa; ma altresì a quelle occor-
» renti pel servizio del culto religioso. » Così il voto municipale.

Lo scrivente che per venti anni usò quasi quotidianamente a s. Sebastiano, col padre Fabbriciere, e in intime relazioni coi Rettori Canonico Mattei e Besozzi, non esita punto a ripetere: che così sarà forse in giornata e da alcuni anni; ma che non è già molto tempo, che il Comune si è assunto e sostiene tali oneri. Il Comune durante i Rettorati Rossi, Nava, Marchesi, Mattei e Besozzi, non ha mai proveduto per le spese del servizio religioso a s. Sebastiano. Negli urgenti bisogni in cui si trovava la chiesa, ad ora ad ora il lodato Canonico Mattei raccomandavasi caldamente al Municipio, e lo blandiva anche col ricordargli che si trattava di un tempio civico; ma sempre invano, (tranne che per le panche, che riescì ad ottenere per efficace intercessione dell'Assessore marchese Vitaliano Crivelli): cosicchè fu costretto di porre sul limitare della porta verso il corso, e proprio di fronte, da quasi ingombrarne l'ingresso, una cassetta con soprascritto a lettere cubitali: *Elemosina per questa povera chiesa.* E questa cassetta, colla detta precisa iscrizione, si tenne per una buona serie di anni, di modo che non possono a meno di ricordarsene quelli, che in allora frequentavano la chiesa. E avrebbe egli il Municipio di Milano tollerato, che nel suo Tempio dove egli, come si asserisce, provvedeva a quanto poteva occorrere e per il culto e per le suppelletili, si tenesse una tale cassetta per tanti anni; ritraendosi soltanto da una parte, però sempre visibilissima, nel giorno di s. Sebastiano, per lasciar più libero il passo a chi entrava? Del resto la squallida povertà della chiesa appariva troppo manifestamente a prima vista, e può dirsi che in ogni angolo della chiesa e in ogni occorrenza si leggesse: *Elemosina per questa povera chiesa.* — Apra il Municipio i suoi

registri di Amministrazione e giustifichi le sue elargizioni; tranne che per l'oblazione della cera e de' due scudi di Milano, che la Rappresentanza Municipale, invitata dal Parroco di sant'Alessandro, dal Rettore e dalla Fabbricieria di s. Sebastiano, faceva nel giorno del s. Titolare all' offertorio della Messa.

Questa stessa oblazione non esclude forse la presunzione, che il Comune abitualmente provedesse egli solo e in tutto quanto occorresse alla chiesa?

XXI. — A conferma di quanto abbiamo dichiarato con intima convinzione e sull'onor nostro, aggiungiamo due documenti abbastanza espliciti e convincenti.

Il primo è un ricorso del Parroco di sant' Alessandro al Governo (e la minuta che teniamo è di pugno del Rettore Canonico Mattei), nel quale prega che venga sulle giacenze del beneficio Pusterla accordato un generoso sussidio alla chiesa di s. Sebastiano, « così povera di entrate, che anche » dopo praticata ogni maniera di risparmi e riduzione di funzioni, trovasi » pure aggravata di debiti. — La medesima non può nutrire alcuna spe- » ranza sulla beneficenza del Municipio, il quale per non assumere un » nuovo peso, ha sempre ricusato ogni sussidio alla manutenzione di arredi, » mobili e funzioni. »

XXII. — Alleghiamo in secondo luogo la lettera 12 giugno 1844, colla quale ancora il Parroco di sant'Alessandro chiede a S. Em. il sig. Card. Arcivescovo la dispensa di 608 messe, rimaste inadempite nell'anno precedente.

« La chiesa di s. Sebastiano, sussidiaria a questa chiesa Prepositurale » di sant'Alessandro, trovasi in estremo bisogno di biancheria e di sacri » apparati; essendo per la massima parte laceri e indecorosi gli attuali; e » d'altra parte è così povera di rendita, da non poter supplire da sè nep- » pure alle spese più urgenti: e però chiede che le messe siano dispensate » per oggetti sacri di prima necessità. » E avendolo il Promotore dei Legati Pii richiesto di presentare il Consuntivo: il Parroco, con altra lettera 24 detto, trasmise il consuntivo 1841, perchè il cessato Rettore Mattei, non aveva ancora presentato quello del 1842: « ma posso assicurare, così » nella lettera, che i redditi della chiesa non crebbero, ma piuttosto creb- » bero i bisogni; principalmente che non so, se il nuovo Rettore vorrà, a » somiglianza del passato, supplire ad alcuni bisogni, donando del proprio. »

« Gli attuali più urgenti bisogni della chiesa di s. Sebastiano sarebbero: » rinnovare quasi interamente la biancheria; aggiustare più apparati; pulire » l'organo, il quale a motivo della lunga polvere non è quasi più suscet- » tibile di ricevere l'incordatura; supplire a qualche *deficit* dell'anno scorso » per spese di olio e cera.

» Faccio poi marcare la circostanza, che la chiesa di s. Sebastiano è
» costretta a mantenersi coi redditi propri, avendo una propria Fabbricieria,
» distinta da quella di sant'Alessandro; comunque in fatto la chiesa di
» sant'Alessandro somministri a quella di s. Sebastiano, in occasione di feste,
» molti sacri arredi, di cui questa è totalmente priva. »

Prima ancora di rilasciare il decreto, il lodato sig. Promotore richiese con lettera 27 giugno, N. 118, una Nota precisa degli oggetti in cui si vorrebbero spendere le giacenti elemosine; e inoltre manifestò il desiderio espresso dalla Congregazione di conoscere esattamente, se la città non abbia dovere di provvedere ai bisogni della chiesa. Il Parroco rimise la nota; pel resto rispose non esservi documento che provi alcuna obbligazione del Municipio, il quale però in via di fatto non pensava nè punto nè poco a s. Sebastiano. Quindi venne rilasciato il decreto nei termini precisi: Considerate bene le cose esposte, e assunte anche le opportune informazioni in proposito, e *giacchè a coprire gli urgenti bisogni non v' hanno altri mezzi;* assecondiamo la preghiera. *Expensis expositis, ac opportunis de re sumptis notitiis, quum alia ad effectum deficiant media, precibus annuimus mandantes; ut de præsenti indulto adnotationes inscribantur in ephemeride legatorum Ecclesiæ, cujus interest, ac postea ratio reddatur peractæ conversionis* Emo. *Archiepiscopo.* Die 26 junij 1844.

Anche questi ricorsi non contradicono forse apertamente, e non tolgono ogni fondamento all'ipotetico pomposo asserto, che il Municipio, sempre ed esclusivamente, provvide l'occorrente a s. Sebastiano?

XXIII. — Svergognata la millanteria del voto municipale, che protesta aver sempre per tutto provvisto esclusivamente il Municipio, e non aver mai sant'Alessandro dato un centesimo a s. Sebastiano: si chiederà chi concorreva a coprire la deficienza che, da quanto si è detto, doveva aversi ogni anno. Se nell' ora allegata lettera del Parroco di sant' Alessandro alla Curia Arcivescovile, leggiamo che il Rettore Canonico Mattei *suppliva ad alcuni bisogni donando del proprio:* nel foglio del Parroco medesimo alla Congregazione municipale, in data 28 gennaio 1853, troviamo espressamente dichiarato; che negli anni trascorsi pur troppo rimaneva sempre, fine d'anno, qualche passività di circa L. 200, e che ad essa sopperiva il Parroco medesimo col privato suo peculio.

A tale dichiarazione la Congregazione Municipale non trovò di opporre sillaba; e l'autore del Voto osa asserire che la Parrocchia di sant'Alessandro non contribuì mai nemmeno per un centesimo a favore di s. Sebastiano? — Fosse anche stato realmente così; che se ne sarebbe potuto inferire contro la giurisdizione parrocchiale, essendo s. Sebastiano ne' rapporti am-

ministrativi affatto autonomo e indipendente da sant'Alessandro? Ma consta che la dipendenza giurisdizionale giovò a s. Sebastiano anche ne' rapporti economici. Peccato che il voto siasi abbandonato ad ipotesi arbitrarie. Immaginatosi che s. Sebastiano fosse di proprietà comunale, diede per certo e come fatto indiscutibile, che il Municipio ci provvedesse ad ogni occorrenza; e da quest' altro fatto immaginario dedusse come necessaria conseguenza la comunale proprietà della chiesa stessa. Ma non è questo un circolo vizioso?

Giurisdizione del Parroco di sant'Alessandro sopra s. Sebastiano.

XXIV. — Dicevamo che per pochi documenti che ci siano restati nelle mani, le ragioni del Parroco di sant'Alessandro constano abbastanza: come pure il nessun fondamento delle contrarie ragioni municipali e della pretesa indipendenza della chiesa.

La prima Convenzione coll'Agenzia 11 gennaio 1802, all'art. 5, importa esplicita la dipendenza Parrocchiale. Non solo s. Sebastiano è almeno due volte qualificata *chiesa sussidiaria;* e l'esercizio delle funzioni strettamente parrocchiali riservato al parroco: ma anche dichiarata la chiesa stessa a tale uopo a lui libera e disponibile. Anche l'esposizione delle SS. Quarant'ore, il Catechismo, l'Amministrazione dei Sacramenti riservata al Parroco. A schiarimento del suddetto art. 5, abbiamo gli Appuntamenti stipulati tre giorni dopo, addì 14, e parte integrante della Convenzione medesima.

Nel 1807 il Ministro Bovara, permettendo che la chiesa sia ufficiata; appone al Decreto 15 luglio, n. 8206, Sez. II, la clausola precisa *sotto la dipendenza del Parroco.* Questa condizione essenziale all' ivi accordato esercizio del culto, quando mai venne abrogata o revocata? fino a tanto che non venga allegato un Decreto esplicitamente derogatorio alla condizione creata a s. Sebastiano dal detto Decreto Ministeriale, non è lecito supporre la chiesa in condizione diversa. L' anteriore Decreto 22 giugno 1805 non può recarsi a distruggere un Decreto posteriore di due anni; e gli atti relativi all' annessione del Circondario Parrocchiale di santa Maria Podone a sant'Alessandro non danno luogo a dubitare, che in quella occasione s. Sebastiano sia stata sottratta alla giurisdizione dell'antica parrocchiale.

Il Voto protesta che *nell'elenco delle ventitre chiese conservate come sussidiarie*, in esecuzione del R. Decreto 10 marzo 1808, *risulta non compresa la chiesa di s. Sebastiano,* la quale per conseguenza deve riconoscersi indipendente. Era già stampato il n. VI, nel quale abbiamo detto

inverosimile in teoria l'ipotesi, che la Collegiata di santa Maria Podone fosse stata ridotta sussidiaria a sant'Alessandro (e in ciò anche per noi, *præsumptio veritati perpetuo cedit*): quando all'Archivio Provinciale ci fu dato rinvenire il verbale della seduta, che il 21 marzo 1808 tenne alla Prefettura la Commissione governativa, incaricata dell'esecuzione del Decreto medesimo per la nostra città. Ivi abbiamo l'elenco preciso delle chiese da sopprimere e da conservare, e segnate quelle di patronato e nell'una e nell'altra categoria. Ora non solo s. Sebastiano è iscritto come chiesa libera, non affetta a patronato di sorta; ma anche è esplicitamente assegnato *a sant'Alessandro in Zebedia*, colla qualifica di *aggiunto*, oltre la sussidiaria di santa Maria Podone; che è come dire sussidiaria anch'essa. — Ed ecco smontato il più grosso pezzo d'artiglieria messo in campo dal Voto: e l'applicazione del Decreto 10 marzo 1808, decantata ad ogni tratto e con tanto scalpore, quasi rocca inespugnabile delle pretese municipali e dell' indipendenza di s. Sebastiano, concorre anzi a distruggerne totalmente ogni e qualsiasi presunzione.

Aggiungiamo che il Parroco di sant'Alessandro non ebbe mai, nè dalla ecclesiastica nè dalla civile autorità, avviso neanche indiretto ed implicito, che s. Sebastiano avrebbe cessato di essere sua sussidiaria in avvenire.

Ad ogni modo e ad abbondanza sarà anche bene recare la lettera prefettizia 28 novembre 1808, n. 15676, Div. III, nella quale venne data a Mons. Vicario Generale « l' incombenza di communicare a' Parrochi di » questa città la massima fissata coll'art. 2 delle Proposizioni di S. Ecc. il » sig. Ministro per il culto, state approvate da S. A. R., quanto all' uso » permesso degli oratorii ed *altre chiese non caratterizzate strettamente* » *per sussidiarie*, in servigio alle Parrocchie: onde i Parrochi se ne deb» bano valere in comodo de' parrocchiani per le funzioni parrocchiali; e i » Fabbricieri, dove sia d' uopo, non si ricusino a provveder loro, quando » non abbiano apposita amministrazione (*come sarebbe a s. Sebastiano*) » di patrimonio individuo, o di altri proventi da' quali abbiano sussistenza.

» Perchè tale communicazione possa effettuarsi con tutta quella pre» cisione che è necessaria, trovo opportuno di qui trascriverle letteralmente » il succennato art. 2.°: — Le chiese ed oratorii che si conservano, oltre le » parrocchiali e sussidiarie, si ritengono sottoposte all'ispezione de' Parrochi, » nel Circondario de' quali esistono; in quanto, salvo l' indipendenza delle » funzioni loro proprie per officiatura od applicazione particolare, sia ne» cessario o comodo di valersene per funzioni parrocchiali, o per assistenza » spirituale de' parrocchiani vicini. » —

Così anche le collegiate e le chiese de' Regolari e delle monache, e

quelle degli stabilimenti che servono a comodo delle persone ammesse o addette agli stabilimenti medesimi, conservate per gli art. 2 e 8 della Circolare 18 marzo, e per la successiva 29 detto; sebbene *non caratterizzate strettamente per sussidiarie*, vennero quasi equiparate ad esse, e soggette all'ispezione de' Parrochi: indipendenti soltanto per ciò che concerne le funzioni volute dalla natura o dalla destinazione delle medesime. E in ciò le leggi civili furono piuttosto esorbitanti che deficienti a sostenere le ragioni parrocchiali.

Che nel 1811 si ritenesse ancora s. Sebastiano sussidiaria a sant'Alessandro consta anche da ciò, che in tale frangente, come riferisce il Ministro nella citata lettera 8 ottobre 1811, era stata invitata la Parrocchiale a concorrere per la spesa; ma la Parrocchiale dichiarò, *non di averla rifiutata come sussidiaria*, ma soltanto di non essere in grado a sostenere le spese, perchè sfornita affatto di mezzi. Nè il foglio Prefettizio 17 gennaio 1812, nè i Decreti 22 maggio e 21 agosto detto anno, N. 1139 e 17692, che approvano l'assunzione municipale delle riparazioni e del salario del Sagrestano, hanno una parola sola che anche da lontanissimo accenni a sottrazione od emancipazione di s. Sebastiano dalla Parrocchia di sant'Alessandro: ed è evidente che il Comune non può accampare diritti giurisdizionali maggiori di quelli, che gli vennero conferiti dal Ministeriale decreto 9 gennaio 1812; anche giusta i principii posti in campo dal voto municipale a favore de' decreti governativi in materia ecclesiastica.

XXV. — Oltre quanto abbiamo allegato in appoggio alla giurisdizione del Parroco di sant'Alessandro sopra s. Sebastiano, stà il fatto della supremazia e sovrintendenza che sempre vi esercitò. Egli, o per lui chi lo rappresentasse, copriva sempre le funzioni più solenni, invitava e riceveva Podestà e Arcivescovo alla porta della chiesa, e in ogni occasione ci figurava come la persona principale. — « S. Sebastiano (così scrive al Podestà il Parroco Gaetano Devecchi, in occasione che il Municipio aveva deliberato di publicare l'avviso di concorso alla Rettoria vacante per rinunzia di D. Antonio Rossi), s. Sebastiano è chiesa sussidiaria di questa mia Par-
» rocchia, da me stesso richiesta all'I. R. Governo fin quando, regnando
» Giuseppe II, fu soppressa la Parrocchia di s. Sebastiano: e ciò ho fatto
» per conservare questa chiesa, *la quale è sempre stata in conseguenza*
» *considerata sussidiaria della mia Parrocchia.* »

L'I. R. Governo con dispaccio 21 settembre 1821, N. 26219-3960, trasmesso alla Congregazione Municipale dalla R. Delegazione Provinciale con nota 31 settembre 1821, N. $\frac{26219}{3990}$, accennando al nuovo Rettore in s. Sebastiano, in luogo del dimissionario Rettore Rossi, ammonisce il Mu-

nicipio: *che la chiesa, come succursale, si ritiene pel servizio parrocchiale dipendente dal parroco di sant'Alessandro.*

Anche il R. Fisco nel voto 28 settembre 1821, N. 2801, scrisse al Governo, che dagli atti comunicati rilevasi, che la chiesa di s. Sebastiano fosse altre volte Parrocchiale, e per la di lei continuata sussistenza dovrebbe ora credersi sussidiaria della Parrocchia.

Fu per l'assenso 18 novembre 1828 del Parroco Baserga di sant'Alessandro, che la Cappellania della B. V. Annunciata, già istituita nella chiesa parrocchiale di s. Pietro in Campo Lodigiano, fu trasferita nella chiesa di s. Sebastiano, *sussidiaria di questa mia Parrocchia di sant'Alessandro.*

Nel 1833 il Parroco di sant'Alessandro riclamò egli presso il Municipio la riattivazione della Cappellania votiva civica del 27 giugno 1577; e a lui, unitamente alla Fabbricieria di s. Sebastiano, venne con foglio Subeconomale 16 ottobre 1833, N. 461, comunicata la governativa sanzione della deliberazione consigliare per l'invocata riattivazione. E forse che alla Giurisdizione del Parroco di sant'Alessandro non rese testimonianza in quella occasione la medesima Congregazione Municipale, che presa in considerazione l'istanza di lui, con foglio 30 ottobre, N. 30130, Sez. III, gli notifica l'assentito ripristinamento della Cappellania; e per la nomina del Cappellano l'invita, *sentito se lo crede opportuno il sig. Rettore della chiesa,* a fare la proposta di uno o più individui? Con altro foglio 28 novembre, N. 32047, Sez. III, si reca a dovere d'informarlo, come sulla di lui proposta era stato nominato a Cappellano civico il sac. D. Cristoforo Besozzi, pregandolo a volerne pure dare avviso al Rev. Sig. Rettore di s. Sebastiano.

S. Em. il Card. Arcivescovo Gaisruck nella venerata lettera 2 dicembre 1839, N. 1298; desiderando la Direzione de' Ginnasii che gli uffici religiosi degli studenti, durante l'esecuzione di alcuni ristauri nell'Oratorio del Ginnasio stesso, venissero praticati nella chiesa di s. Sebastiano: invita non il Rettore, ma il Parroco a fare in proposito le sue osservazioni, udita anche se occorre la Fabbricieria. Al Parroco si rivolse anche il sig. Consigliere Direttore De Herra con foglio 10 gennaio 1840, N. 388: « L'I. R. Governo di consenso con S. Em. il sig. Card. Arcivescovo, e » con adesione di V. Riverenza, ha ordinato, ecc. » Ed essendosi per la parte economica fatta intelligenza colla Congregazione Municipale; questa non scrive già al proprio Rettore, ma *anche per precisa ingiunzione governativa,* sono parole della lettera in data 20 gennaio 1840, Sez. I, N. 881, al Parroco di sant'Alessandro con avvertenza: che per tutto ciò che potesse occorrere dal lato della civica Amministrazione per quanto si riferisce alla pratica di tale ordine superiore, si sono emesse le disposizioni

necessarie ; perchè l' Economato Municipale prenda seco Lei (non con il Rettore) gli opportuni schiarimenti. E qui notisi, che l'Arcivescovo e il Parroco furono sentiti prima del Decreto governativo: al Municipio bastò che venisse data comunicazione del Decreto medesimo.

Così pure avendo la Direzione dell' I. R. Scuola Tecnica proposto al Governo, che pel servizio religioso degli scolari le venisse accordato l'uso della chiesa di s. Sebastiano; e avendone il Governo scritto a Sua Eminenza, Questa con foglio 13 agosto 1842 invitò il Vicario Spirituale di sant'Alessandro a soggiungere i proprii riflessi, per l' occupazione *di quella chiesa succursale a codesta Prepositura.*

E poichè il sig. Canonico Gianorini aveva chiesto alla veneranda Curia Arcivescovile dispensa di messe, quale investito del Beneficio Pusterla in s. Sebastiano, la Curia stessa con lettera 11 giugno 1844, N. 111, scrive al Parroco di sant'Alessandro: « è necessario che prima di proporla, io » conosca se V. S. crede, che la stessa non possa riescire dannosa al buon » servizio spirituale della chiesa di s. Sebastiano. »

E anche quando il Sac. Rettore chiese dispensa di messe per soddisfare debiti contratti per la chiesa nel 1852, la Curia mandò il ricorso al Parroco per le sue osservazioni, che furono piuttosto in senso negativo.

Il Rettore rinnovò il ricorso; e il Promotore de' Legati Pii, con lettera 14 gennaio 1853, invitò di nuovo il Parroco di sant'Alessandro ad esprimere il di lui voto in proposito, colla precisa avvertenza: che il Rettore aveva dichiarato di essere disposto a quella subordinazione e dipendenza, che egli deve al sig. Proposto. Vedrà V. S. M. R., se possa annuire alla dimanda del sig. Rettore, anche prima d'aver compito quelle pratiche, mettendo in un caso delle condizioni preventive. —

Fu al Parroco di sant'Alessandro che Mons. Vicario Generale con lettere 3 e 19 dicembre 1853 N 833 significò, che in s. Sebastiano avrebbe funzionato un Curato tedesco a favore de' suoi connazionali. « Intendiamo, così » Mons. Vicario, che la S. V. abbia a dirigere le funzioni, e disporle in or- » dine colle altre solite a tenersi dal presente sig. Assistente; e desideriamo » che abbia a trasmetterci una distinta di esse funzioni. A tal uopo rimet- » teremo a V. S. il sullodato Curato tedesco. — Incarichiamo la S. V. a pre- » sentarci un prospetto delle funzioni stabili, ed un preventivo delle spese » che esse importerebbero. »

Se vi ha caso al quale il principio sì altamente proclamato nel Voto: *Ex facto oritur jus,* possa e debba applicarsi a tutta ragione, egli è questo: in cui Fabbricieria, Subeconomo, Delegazione Provinciale, Municipio, il Governo stesso e la Curia Arcivescovile, tutti sempre convennero a ricono-

scere Capo e principale superiore di s. Sebastiano il Parroco di sant'Alessandro. È vero che egli non ci percepisce alcun provento straordinario, e nemmeno le competenze che gli attribuirebbero le tariffe; ma perchè liberamente ne fece rinuncia tanto a favore di questa, come dell'altra sussidiaria di santa Maria Podone, e a tale spontanea rinuncia rese onore anche la Relazione letta al Consiglio Comunale, nella già ricordata seduta 31 marzo 1812.

Parlando noi poc'anzi della Fabbricieria di s. Sebastiano, e in ispecie al N. XVII, abbiamo notato come il Parroco di sant'Alessandro proponeva i Fabbricieri, e in certo qual modo li presiedeva; e anche da lui, e pel primo, venivano sottoscritti gli atti di qualche rilievo concernenti l'amministrazione della chiesa. Che più? chi era alla testa de' Fabbricieri e del Rettore in occasione dell'invito al Podestà per la festa patronale? il Parroco, o in caso di assenza o malattia di lui, un Coadiutore di sant'Alessandro.

Eppure si dice e si ripete che il Parroco non ebbe mai ingerenza in s. Sebastiano, non solo nell'amministrazione economica, ma nemmeno nella spirituale.

Il Comune, qualificandosi successo all' Agenzia de' Beni Nazionali, si fa innanzi al Parroco di sant'Alessandro, contendendogli il diritto di coprire questa o quella funzione ecclesiastica. Tacendo anche per ora che non esiste il decreto di aggiudicazione ereditaria a cui si appoggia la pretesa, è da riflettere: che nè l'Agenzia, nè dopo di essa il Ministero delle Finanze, non si sono mai attribuito una siffatta competenza, e il Comune ad ogni modo non potrebbe accampare per sè diritti giurisdizionali maggiori di quelli che consta avesse il cedente. Nella questione non si deve perdere di vista, che fu unicamente *sotto la dipendenza del Parroco*, che il Decreto 15 luglio 1807 permise si esercitassero le funzioni di culto in s. Sebastiano; e che non essendosi mai nè rivocato nè abrogato il Decreto, anche la condizione esplicitamente annessa all'esercizio della chiesa stessa vige tuttora, come al giorno in cui venne emanato. Tanto più che nel 1808 s. Sebastiano venne formalmente AGGIUNTO a sant'Alessandro; e inoltre tutte le chiese in allora conservate vennero tutte, *più o meno strettamente*, caratterizzate per sussidiarie della Parrocchia nel cui distretto si trovano, e soggette all'ispezione, a' bisogni, al comodo de' rispettivi Parrochi: per la precisa dichiarazione, di cui l'allegata nota prefettizia 28 novembre 1808. E chi potrebbe comprendere con quale convinzione il Voto asserisca e protesti, che s. Sebastiano fu sempre mantenuto libero da qualsiasi ingerenza o dipendenza parrocchiale?

In quanto alla parte teorica e dottrinale del Voto medesimo, noi possiamo

dispensarci dall'entrare in merito. Se il titolo giuridico di giurisdizione parrocchiale abbia a derivarsi piuttosto dalla podestà civile che dall'ecclesiastica; e se la dipendenza di s. Sebastiano debba studiarsi sulle Pandette piuttosto che sulle Decretali, non importa nel caso nostro; accettando noi la condizione di s. Sebastiano, quale venne creata dal Governo medesimo. Questo possesso di stato noi lo accettiamo anche rispetto a' rapporti di dipendenza dal Parroco di sant'Alessandro. La *preminenza*, così il Voto, *suppone autorità e superiorità da una parte, sudditanza e dipendenza dall'altra: ma questi rapporti* (siamo ne' soliti circoli viziosi) *non esistono fra la chiesa parrocchiale e la chiesa di s. Sebastiano, semplice, indipendente: dunque*, ecc. Ma questa minore non regge, è basata sul falso. Il Decreto del ministro Bovara non dichiara esso forse, che in s. Sebastiano non sarebbero impedite le funzioni di culto, ma sotto *la dipendenza*, ripetiamolo, *sotto la dipendenza del Parroco?* E da questo Decreto non deve in buona logica dedursi altresì pe' contrari, che dunque in s. Sebastiano sono impedite le funzioni di culto, che non siano esercitate sotto la dipendenza del Parroco medesimo?

Nè si saprebbe con quale criterio giuridico si pigliano dal De Luca, e si pongono in campo per s. Sebastiano i principii che riguardano le chiese *quæ nullam habent dependentiam;* mentre a s. Sebastiano il culto fu permesso *sotto la dipendenza del Parroco*. E fa pure meraviglia che del De Luca medesimo si cita un testo, *de Paroc. disc.* 31, e che per farselo propizio e non averlo contrario, fu d'uopo mutilarne la clausola ivi espressa: *nisi ex lege fundationis, aut legitimæ consuetudinis, seu alias id specialiter probet.*

Allegasi ancora il Decreto *Urbis et Orbis* della sacra Congregazione dei Riti 10 dicembre 1703, e approvato dal Papa il 12 gennaio 1704; ma in risposta alleghiamo ancora e l'art. 3 degli Appuntamenti 14 gennaio 1802, assentiti in concorso del cittadino Gio. Antonio Bonanomi, Parroco di s. Fermo e Cancelliere della P. Ticinese: *Intervenendo l'Arcivescovo nel giorno di s. Sebastiano o ad altre funzioni straordinarie, il Parroco di s. Alessandro presenterà al medesimo Arcivescovo l'aspersorio:* e anche la lunghissima e non mai interrotta nè contestata osservanza, alla quale possono rendere solenne testimonianza tutti i membri del Capitolo del Duomo, pel giorno di s. Sebastiano; e pel terzo giorno delle Litanie con essi anche tutto il Clero della città, e per ambedue le volte, non solo moltissimi cittadini, ma anche non pochi individui tuttora addetti al Municipio, la cui Rappresentanza interveniva a s. Sebastiano con Mons. Arcivescovo; sicchè sarebbe una stolta ridicolaggine volerne mover dubbio. Dal

1802 al 1873 passarono al certo tanti anni che bastano ad assicurare il possesso della precedenza in discorso a chi l'ha sempre esercitata.

Nè si opponga la clausola, *non obstante quacumque consuetudine etiam immemorabili.* Apposta a' Decreti e alle leggi, è principio di diritto, che vale sempre unicamente per le consuetudini già vigenti alla pubblicazione delle contrarie disposizioni, non per quelle che venissero introdotte in seguito. La consuetudine che può darsi in futuro, così il Suarez, *De Leg.*, lib. VII, c. 7, ma che non c'è ancora, non può resistere a una legge che si crea al presente. Ora quella clausola, se toglie soltanto la consuetudine che potrebbe opporsi alla nuova legge, concerne solo la consuetudine preesistente, e non si estende alla futura. *Cadit in præexistentem, et non extenditur ad futuram.*

Riguardo poi alla libera celebrazione delle funzioni di culto, a tacere la già citata dichiarazione Ministeriale ne' rapporti civili, *sotto la dipendenza del Parroco*: sarà prezzo dell'opera ricordare, che i Decreti generali non derogano alle speciali disposizioni sinodali, quando non siano esplicitamente abrogate.

Ora il nostro Sinodo 36, al Decr. 39, reca molte funzioni di esclusiva pertinenza del Parroco, *ad solum parochum spectantes*, con proibizione sotto pena di sospensione IPSO FACTO *a divinis* a' Cappellani di esercitarle di propria autorità, anche nelle loro chiese indipendenti: *quovis prætextu, aut quæsito colore, nullo unquam loco aut tempore: nisi aut parochorum expressus accesserit consensus, aut a Nobis specialiter delegentur.* E nel seguente Decreto 40, sono interdette esplicitamente tutte le messe in canto di qualsiasi sorta, e per qualsiasi occasione: *Cappellani quicumque, sive titulares sive mercenarii, licet proprias Ecclesias aut Oratoria habeant, ne audeant quacumque de causa, sive præsentia aut saltem consensu Parochi, sub cujus jurisdictione præfatæ Ecclesiæ seu Oratoria existunt, missas sive votivas, sive ex devotione, aut a mortuis, in cantu celebrare.*

Del Rettore.

XXVI. — Resterebbe a determinare la posizione del sacerdote Rettore della chiesa, e de' suoi rapporti colla Parrocchia e col Comune. Anche qui gioverà premettere qualche cosa di fatto. *Ex facto oritur jus.* Soppressa la Parrocchia, l'abitazione già parrocchiale continuò ad essere goduta dal Parroco giubilato D. Giuseppe Quaglia, a tenore dell'I. Decreto 31 ottobre 1787. Morto nel 1801 il lodato Parroco Quaglia, il sac. Antonio Rossi si proferse quale Assistente della chiesa, col solo vantaggio dell'uso della casa parrocchiale. L'Agenzia *trovò opportuno di interpellare il Parroco di sant'Ales-*

sandro sulla destinazione del Sac. Antonio Rossi, mediante il solo godimento di parte di detta casa, in compensazione della sua assistenza e custodia della chiesa. Fattosi però riflesso (ed ecco la celebre Convenzione 11 gennaio 1802) che la ridetta casa difficilmente poteva servire a due famiglie, e che non conveniva alla Nazione di assegnare ad un assistente il godimento dell'intera casa; si è perciò progettato allo stesso Parroco di cedergli l'uso intiero della medesima, purchè la Parrocchia si assumesse le spese della manutenzione della chiesa interna, eccetto le sole riparazioni. Non avendo voluto aderire a tale progetto il detto Parroco, e d'altronde gli abitanti presso la chiesa di s. Sebastiano essendo pronti ad assumersi personalmente il carico dell'intero mantenimento di detta chiesa, toltone delle riparazioni, con che la casa fosse assegnata nella sua totalità al prefato assistente Rossi e suoi successori; perciò l'Agenzia de' Beni nazionali, e li cittadini sac. Antonio Rossi, Paolo Giambelli e Antonio Lanzi convennero in via provisionale:

« 1.° L'Agenzia assegna la mentovata casa ex parrocchiale all'Assistente
» della medesima, e per gli occorribili bisogni della chiesa, a condizione che i
» carichi di qualunque sorta sì ordinari che straordinari, anche impensati, siano
» a peso de' suddetti cittadini. 2.° Le riparazioni del fabbricato della chiesa e
» della casa suddetta saranno a carico dell'Agenzia. 3.° La manutenzione e
» conservazione degli arredi e mobili addetti all'esercizio del culto, ed appar-
» tenenti alla chiesa di s. Sebastiano, saranno addossate ai suddetti cittadini;
» al quale effetto dovrà rilevarsi un esatto inventario in concorso del Delegato
» dell'Agenzia. 4.° Li medesimi cittadini dovranno sostenere perciò tutte le
» spese di cera, olio, incenso e simili senza alcuno aggravio dell'Agenzia.
» 5.° Resta riservato al Parroco l' esercizio di tutte le funzioni strettamente
» parrocchiali, che possano occorrere in *detta chiesa sussidiaria*, come le 40
» Ore, il Catechismo, e quelle relative all'Amministrazione de' Sacramenti; e
» con che le altre funzioni non siano esercite in tempo della spiegazione del
» Vangelo che si fa nella Parrocchiale. 6.° Il salario in corso al sagrestano
» sarà continuato e pagato dalla Cassa dell'Agenzia — Sottoscritti — Vismara,
» Antonio Rossi, Antonio Lanzi, Paolo Giambelli. »

Il 14 detto mese, a schiarimento dell'art. 5 della Convenzione, furono redatti gli Appuntamenti già da noi allegati al n. III.

Da questo atto rilevasi:

1.° Che l'Agenzia prima di accettare la proferta del sac. Rossi, interpellava il Parroco di sant'Alessandro; cosicchè, come vedremo, il Rossi dimettendosi nel 1820, ne scrisse in proposito non solamente a S. Em. mons. Arcivescovo *per la correlativa provvidenza e regolare autorevole sanzione*, ma anche al Parroco, *adempiendo così a un suo preciso dovere.*

2.° Che la casa ex parrocchiale venne assegnata al lodato assistente sac. Rossi e di lui successori, per gli occorribili bisogni della Chiesa.

3.° Che le riparazioni della casa medesima furono accettate e assunte dall'Agenzia, non altrimenti che quelle della chiesa.

4.° Che i carichi di qualunque sorta sì ordinari che straordinari, anche impensati, sono stati accettati dall'amministrazione della chiesa; (questi però in via di fatto, attesa forse la povertà della chiesa, toccarono al Rettore assistente).

5.° Che il Rettore rimunerato col solo uso della casa, figura un individuo affatto distinto dal sagrestano, retribuito con venti soldi al giorno, e poi sostituito da *un inserviente custode,* come abbiamo detto, e affatto anche distinto dal Cappellano civico, che qui non si nomina tampoco, e che anzi intorno a quest'epoca venne soppresso, e fino al 1833.

6.° Che l'Agenzia non si riservò alcuna ingerenza nè sul Rettore, nè sulla chiesa, la quale anzichè regia o demaniale, si denomina semplicemente *sussidiaria.*

Ond'è all'art. 5 non si dice semplicemente *salvis juribus parochialibus,* vale a dire che nella chiesa non si abbiano ad invadere e esercitare i diritti delle funzioni parrocchiali, ma qualche cosa di più: riservato al Parroco l'esercizio di tutte le funzioni strettamente parrocchiali che possono occorrere in *detta chiesa sussidiaria,* vale a dire riservato al Parroco il libero diritto di servirsi della chiesa per tutte le occorrenze parrocchiali, nel che sta appunto il carattere e la condizione di chiesa sussidiaria.

7.° Che non al Rettore assistente, ma a' lodati cittadini venne affidata la manutenzione e conservazione degli arredi e mobili addetti all'esercizio del culto, ed appartenenti alla chiesa di s. Sebastiano; al quale effetto si rilevò un esatto inventario in concorso del Delegato dell'Agenzia.

XXVII. — Qui però è da fare un'avvertenza, che non tornerà affatto inutile. Il sac. Antonio Rossi ebbe il doppio carattere di Rettore assistente della chiesa, e insieme anche di amministratore e fabbriciere; anche a lui per conseguenza era stata addossata la consegna della sagrestia, unitamente a' signori Giambelli e Lanzi. Ora compenetrandosi in lui solo due mansioni, fu troppo facile che nell'esercizio delle mansioni medesime se ne confondesse e se ne scambiasse il titolo. Che il sac. Rossi come fabbriciere dovesse scaricarsi della responsabilità dell'inventario redatto in suo confronto, era cosa naturale e ragionevole; ma che la riconsegna Rossi fosse riconosciuta come un dovere annesso al Rettorato, e quindi portasse consegna al nuovo rettore Nava, questo fu un'equivoco, giacchè al Rossi, come Rettore, non venne dato nè consegna nè inventario. I tre cittadini, che assunsero l'ammini-

strazione della chiesa quali fabbricieri, subirono la condizione di tutti i Fabbricieri amministratori delle chiese, voglio dire l'inventario di quanto ricevettero in consegna: e ciò non già perchè l'Agenzia avesse accettato il carico delle riparazioni dell'edificio, ma perchè i cittadini si erano addossato la conservazione e manutenzione degli arredi e de' mobili. Neanche la giornaliera retribuzione di venti soldi al sagrestano entrò come motivo dell' inventario; perchè allora sarebbe stato compilato in confronto anche del sagrestano medesimo. La pratica dell'inventario è ne' rapporti della tutela governativa sull'amministrazione delle chiese tenuta dalle Fabbricerie; quindi ne è incaricato il Subeconomo nella visita quinquennale, in occasione della rinnovazione de' fabbricieri All' inventario ed alla consegna eseguita per ordine arbitrario e a proprio conto dal Municipio non occorre dare importanza, non potendo aver conferito alcun diritto al Municipio medesimo in confronto e in pregiudizio dei terzi, che interessati non vennero chiamati, e per conseguenza rimangono impregiudicati nella loro posizione.

Della Casa rettorale.

XXVIII. — Ora vediamo se tale stato della casa e del Rettore siasi, e quanto, immutato in seguito. Il decreto ministeriale 15 luglio 1807 non ha sillaba in proposito; e nemmeno il decantato decreto 9 gennaio 1812 accenna in alcun modo ne' al Rettore, nè alla casa rettorale, che per conseguenza rimangono ancora nella precedente condizione; solo che pare implicitamente alle riparazioni della chiesa, abbia il Comune accettato come annesse e connesse le riparazioni anche di detta casa, avendole egli sempre eseguite.

Il Comune anche innanzi a' tribunali sostenne « essere *incontrastabile* » che la casa appartiene al Municipio in proprietà, poco o nulla importando » se ne' libri del catasto sia indicato al nome del Rettore *pro tempore*. Ed » essendo questo stabile proprietà comunale, qual significato, si chiede, qual » valore potrebbe mai avere il fatto dell'intestazione della casa? » L'incidente non venne discusso, stantechè era stato eccitato e ammesso dall' avversario medesimo, per potersi sottrarre dal peso de' carichi. Ma sebbene i carichi dapprincipio siano stati addossati all'amministrazione della chiesa nella Convenzione coll'Agenzia; pure è troppo chiaro che la casa, per la Convenzione medesima è stata assegnata al Rettore *pro tempore*. L'intestazione censuaria adunque è giustificata da un titolo giuridico, da un atto solenne e autentico; al titolo giuridico si aggiunge il lungo pacifico possesso a favore del Ret-

tore: e come a tutto questo prevalere la gratuita pretesa comunale sulla proprietà della casa? il Municipio non ha per sè nè intestazione, nè titolo, nè possesso.

La terza proposizione fatta al Consiglio, nella più volte ricordata seduta del 31 marzo 1812, era appunto « se si abbia a presentare supplica a » Sua Ecc. il Ministro delle Finanze, perchè venga conservata a favore » (non del Comune) della Chiesa la proprietà e l'usufrutto della casa stessa. » Pare però che non siasi presa determinazione in proposito, vista la perpetua concessione che l'Agenzia fece della casa al Rettore *pro tempore* nella Convenzione 1802; e che in quanto alle riparazioni siasi addottato praticamente il riflesso, che al Consiglio medesimo fece la Relazione, cioè: nella circostanza in cui venne attribuita al Comune di Milano la *proprietà passiva* di questo Tempio, *non pare* che debba staccarsene l'altra della casa, che gli è di un necessario sussidio. L'espressione *non pare* essa pure concorre a confermare, che il Demanio non fece mai con atto formale traslazione di possesso e dominio al Comune della casa rettorale: e che il Comune se ne assunse le occorrenti riparazioni per una mera congruenza.

Comunque la lettera prefettizia 22 maggio relativa alla seduta medesima, non accenna della casa rettorale, meno poi n'attribuisce diritti al Comune.

E veramente nella casa rettorale il Comune non si arrogò mai alcuna ingerenza quale proprietario: della consegna della casa non è menzione in alcuno di quegli atti, che accennano alla consegna degli arredi e mobili della chiesa. Il Rettore, quale dipendente dal Parroco nell'esercizio dell'ufficio che portava l'uso della casa, ne ha sempre ricevuto le chiavi dal Parroco medesimo. Così sempre avvenne, e anche alla destinazione del Rettore Rovere. Nella lettera municipale della di lui nomina provvisoria, non si parla nè di casa nè di consegna che gliene si dovesse dare. Come dunque la casa in discorso è intestata al Rettore *pro tempore*: così appartiene di tutta ragione alla Rettoria, senza che vi possa allegare o pretendere alcun diritto il Comune; il Comune se ci ha qualche diritto, ne rechi i titoli competenti.

Nomina del Rettore.

XXIX. — Se dunque nè la chiesa, nè l'annesso casino rettorale appartengono al Comune, nè il Comune corrisponde assegno di sorta al Rettore; è senza alcun fondamento e senza appoggio la pretesa del Comune medesimo per la nomina del Rettore. A chi spetta l'elezione dell'Assistente Rettore di tutte le altre chiese già parrocchiali? Al Parroco di concerto con Mons. Arcivescovo. Lo stesso decreto ministeriale, che permette

l'esercizio del culto in s. Sebastiano *sotto la dipendenza del Parroco*, indica abbastanza, che l'incaricato per l'esercizio del culto deve essere un dipendente dal Parroco. Anche l'Agenzia nella Convenzione 11 gennaio non si fece alcuna riserva per la nomina od approvazione del Rettore assistente; gli ha assegnato la casa senza condizioni.

XXX. — Ma eccoci ancora al voto del Consulente municipale, che asserisce avere il Comune provvisto sempre ed esclusivamente alla nomina dei Rettori, senza alcuna ingerenza del Parroco di sant'Alessandro; e che anzi spinge le esorbitanti pretese fino ad attribuirgli la libera facoltà anche di rivocarli e dimetterli; facoltà, egli dice, confermata coll'autorità della cosa giudicata, nella causa contro il sac. Rovere. Non sembra credibile, che il signor Avvocato non si ricordi, che questa causa fu definita esclusivamente *ne' rapporti e in base della Convenzione tale e quale intervenne fra esso prete Rovere e il Municipio*, senza entrare in merito della vera natura del Rettorato in discorso. *Il Municipio*, leggiamo nella sentenza 21 settembre 1870 della Corte di Appello in Brescia, *il Municipio sostiene i propri diritti in base alla Convenzione intervenuta fra esso e il prete Rovere; e nella Convenzione non è fatto parola nè di giuspatronato, nè di altro che possa menomamente ledere i pretesi diritti della Curia; i quali se sono veri e fondati, malgrado la cessazione del rettorato nel prete Rovere, e il rilascio della casa, arredi e mobili del Tempio; non rimaranno per questo pregiudicati, e potrà sempre la Curia farli valere, se crederà, in apposita sede di giudizio*. E di fronte a queste formali dichiarazioni inserte nella sentenza, si osa dire che il diritto del Municipio di nominare e licenziare il Rettore di s. Sebastiano è confermato coll'autorità della cosa giudicata. Ma dove è il Giudizio, se non nelle ipotetiche illusioni?

XXXI. — Dunque e per la natura dell'ufficio di assistente Rettore di una chiesa già parrocchiale, e per il nessun concorso del Municipio allo stipendio del Rettore di s. Sebastiano; è abbastanza aperto e manifesto, che non può competere alcun diritto al Municipio stesso di nominarlo. Vediamo ora se l'ingerenza già avuta dal Comune nella nomina dei Rettori medesimi lo abbia costituito in un tal quale possesso giuridico.

Il rettore D. Antonio Rossi dopo avere il 9 marzo 1820 avvertito il Podestà, che dimettevasi per motivi di salute, soggiunse: di questa mia volontaria dimissione rendo pur consapevole S. Em. Mons. Arciv. *per la correlativa provvidenza, e regolare autorevole sanzione*. Tali parole non indicano e non suppongono per certo, che il rettore Rossi si credesse subordinato unicamente al Comune; egli dichiara che all'Arcivescovo compete una correlativa provvidenza, e che la dimissione ne richiede una regolare autorevole sanzione; dunque *riconosceva dall'Arcivescovo* anche la nomina e la destinazione.

Ma non basta: il giorno successivo il lodato sig. Rettore scrive al Parroco di sant'Alessandro: « Per di Lei norma, e per que' rapporti che » gli riguardano, gli notifico di aver io per urgentissimi motivi di salute » ormai troppo cagionevole, dato a S. Em. Rev. Mons. Arcivescovo, non- » chè al sig. Conte Podestà di Milano, la mia volontaria dimissione dal- » l'assistenza e direzione di questa Chiesa di s. Sebastiano, distrettuale di » codesta sua Parrocchia. *Adempiendo così a un preciso mio dovere*, ecc. » Che il sac. Rossi la chiami distrettuale, poco importa, avendola presa e riconosciuta come sussidiaria. Quello che più importa si è, che diede la dimissione in primo luogo a Mons. Arcivescovo, dal quale implicitamente riconosce l'ufficio che dimette nelle di lui mani: e dichiara al Parroco di notificargliela, *adempiendo così a un preciso mio dovere;* cioè per ragione di dipendenza, essendo stato autorizzato ad esercitare le funzioni di culto in s. Sebastiano, *sotto la dipendenza del Parroco*. Che se il sac. Rossi diede la propria dimissione anche al Podestà, ciò non toglie che primieramente l'avesse data a Mons. Arcivescovo: e potrebbe spiegarsi, sia dall' aver egli più volte interposto la mediazione del Comune presso il Governo, quindi per un certo dovere di riconoscenza; sia che avendo nel 1812 in concorso del Municipio accettato l' inventario, in concorso del Municipio doveva scaricarsi da qualsiasi assunta responsabilità degli arredi e paramenti, ecc. (XXVII). E potrebbe anche darsi che il sac. Rossi si *credesse come fatto dalla Municipalità*, come il collega sig. Lanzi di cui sopra: motivo per cui qualche anno dopo il Parroco di sant'Alessandro scriveva al Subeconomo, che non trovava opportuno di riproporlo a Fabbriciere di s. Sebastiano, per quanto il Lanzi desiderasse e instasse e presso il Parroco e presso la R. Delegazione per essere riconfermato.

Con approvazione del Podestà il Parroco di sant'Alessandro provvide provvisoriamente alla Rettoria colla nomina del sac. Luigi Nava: e avendo egli poi instato che si sistemasse regolarmente la Rettoria, il Podestà con foglio 30 agosto d. a. Sez. III, N. 7429 gli risponde: che *in quanto alla sistemazione del Rettore, questa Congregazione, in pendenza delle superiori determinazioni in proposito, non può esternare il suo sentimento.*

XXXII. — E per verità in quel mentre si era nella Municipalità sollevato il dubbio, che appartenesse al Comune il diritto di elezione del Rettore dell' anzidetta chiesa. Il Rapporto 23 luglio 1820 dopo avere avvertito il Consiglio: « che il Rettore era persona affatto distinta e separata » dal Cappellano civico; che il Rettore rappresenta il Parroco, il quale non » sembra che sia mai stato di nomina comunale; che il fatto stesso de' » beni di s. Sebastiano, i quali vennero dal Demanio avocati, pregiudiche-

» rebbe la massima di ritenere la chiesa stessa d'intero patronato civico;
» e ciò specialmente fatto riflesso alle leggi vigenti all'epoca dell'incamera-
» mento dei beni stessi; che mancavano per ultimo gli stati di nomina degli ul-
» timi Rettori, i quali sembra non siano mai stati nominati dal Municipio;
» veniva a conchiudere: quantunque però lo stato antecedente sia contrario
» alla pretesa, che il Comune potesse spiegare per la nomina del Rettore;
» è però innegabile che il peso, che esso ora sostiene delle riparazioni
» della Chiesa e de' sacri arredi (in quanto a questi una mera supposizione
» ipotetica) non dia gran forza a tale suo assunto. »

Il 25 luglio 1820 riunitosi il Consiglio comunale, e udito il rapporto già riferito, si è fatto gran caso dell'istrumento della fondazione della Cappellania votiva di patronato civico, 27 giugno 1577 ai rogiti Parpaglioni: e fu demandato lo studio della questione ai signori nobili Consiglieri avvocato Matteo Biumi, avv. Giorgio Manzi e Marinoni Giovanni. Pare che quest'ultimo non convenisse nell'avviso de' colleghi, perchè la relazione è sottoscritta unicamente da' nob. avv. Biumi e Manzi. Dessa, dopo una ben dettagliata esposizione delle cose principali, che potevano giovare a rilevare lo stato della chiesa; forse con poca analogia alle premesse, conchiuse pronunciandosi pel diritto del Comune di nominare il Rettore; cosicchè il Consiglio nella tornata 28 dicembre 1820, ritenuta la chiesa di proprietà civica, e di competenza del Comune la nomina del nuovo Rettore, incaricò la Congregazione Municipale di publicare l'avviso di concorso. La deliberazione consigliare fu rassegnata, come di norma, alla Superiorità provinciale per la debita approvazione.

XXXIII. — Mentre succedevano queste cose, recatosi il Coadiutore D. Benedetto Baserga, a nome del Parroco, dal sig. Podestà per sollecitare la condizione definitiva del Rettore di s. Sebastiano, n'ebbe in risposta: che la chiesa di s. Sebastiano era stata definitivamente dichiarata di proprietà civica, e determinato che con publico invito venisse aperto il concorso al Rettorato della Chiesa medesima. Il Parroco Gaetano De Vecchi non tardò a pregare il Podestà ad abbandonare l'idea di aprire il concorso.

« Credo, nel dovere della stima che Le professo, e del mio paroc-
» chiale impiego di umiliarle alcune riflessioni:

» La prima è che s. Sebastiano è chiesa sussidiaria di questa mia
» parrocchia.... Ed essendo già provvisoriamente stato nominato D. Luigi
» Nava, parmi che per gratitudine e anche giustizia verso del R. Nava, il
» quale si è prestato finora e tuttora si presta con tanta attenzione al-
» l'assistenza di quella chiesa *gratis*, e nel giorno di s. Sebastiano ha
» speso del suo (vale a dire che anche in allora ci spendeva nulla il Mu-

» nicipio) per trattare tutti i sacerdoti e l'Arcivescovo, che hanno colà
» celebrato la santa Messa e funzionato: invece di invitare chi vuole con-
» correre, si dovrebbe a dirittura eleggere il medesimo.

» La seconda riflessione che Le presento si è, che essendo s. Se-
» bastiano chiesa sussidiaria di sant'Alessandro, è troppo importante che quel
» Rettore vada pienamente d'accordo col Parroco, e non cerchi di violare
» i diritti parrocchiali, i quali io ho giurato di difendere e mantenere e
» sicurissimamente, per non essere spergiuro, non mai cederò.

» Finalmente per mio dovere parrocchiale io ho sempre fatto, e fo fare
» in s. Sebastiano la dottrina cristiana da un mio coadiutore, e il Rettore
» fa una classe. Della dottrina del R. Nava posso fidarmi. Il R. Nava anche
» confesserà colla mia approvazione; non potendo alcuno confessare senza
» l'approvazione del Parroco. Ma io non posso per coscienza permettere
» che confessi uno a me sconosciuto. »

XXXIV. — Se non che le troppo facili ed esagerate pretese del Comune non trovarono appoggio e sanzione nelle Autorità superiori. La R. Delegazione Provinciale, per quanto inchinasse a favorire il Municipio, riflettendo poi meglio, il 14 settembre 1821 N. $\frac{13255}{872}$ scrisse al Governo: che il Municipio aveva deliberato di publicare un avviso di concorso per la nomina del Rettore di s. Sebastiano: che però essa, prima di approvare tale divisamento, trovava conveniente di richiedere all'I. R. Governo le superiori determinazioni in proposito.

Il Governo con dispaccio 21 settembre detto N. $\frac{26219}{3990}$ alla Delegazione Provinciale, e da questa trasmesso alla Congregazione Municipale con nota 31 detto N. $\frac{26219}{3990}$, ha riscontrato, che « prima di determinare sulla divisata
» nomina dietro gli atti accompagnatigli, trova opportuno che sia indicato
» quali emolumenti verranno assegnati al Rettore medesimo, e quali attri-
» buzioni si crederanno a lui competenti: *dietro l'avvertenza che la chiesa,*
» *come succursale, si ritiene pel servizio Parrocchiale dipendente dal*
» *Parroco di sant'Alessandro.* »

XXXV. — Gli atti trasmessi dalla Congregazione Municipale vennero rassegnati dall' I. R. Governo all' Ufficio fiscale. Il R. Fisco nel suo voto 28 settembre 1821 N. 2801 rescrive al Governo: che *non essendovi in atti altro documento scritto comprovante diritto di patronato nel Municipio, che l' istrumento 27 giugno 1577*, che riguarda l' istituzione di una messa quotidiana; *ed essendo il Rettore della chiesa una persona affatto distinta e separata da quella del detto cappellano: il Fisco non trovasi istrutto abbastanza per abilitarsi ad esternare un parere qualunque.* Che constando essere stata altre volte Parrocchiale la chiesa di cui si tratta, per la di lei continuata sussistenza dovrebbe ora credersi sussidiaria della

Parrocchia: che l'istanza della Congregazione Municipale sarebbe da communicarsi alla Curia Arcivescovile, interessandola a fare praticare negli atti della medesima le occorrenti opportune diligenze, per conoscere e riferire se e quale sia lo stato dell'ultima nomina e delle altre antecedenti; stantechè la Municipalità espone la mancanza degli stati di nomina degli ultimi Rettori. Resta inoltre a sapersi se, e quale salario sia assegnato al detto Rettore, e da quale Cassa venga questo retribuito, e quali siano le di lui funzioni. Che negli atti come sopra communicati non si qualifica il Rettore, che come Capo della Fabbricieria della chiesa: quando che a' termini dell'Ordinanza 15 settembre 1807, mantenuta provvisoriamente in osservanza coll'art. 1 delle Istruzioni governative 19 novembre 1810, la scelta del capo della Fabbricieria, essendo commessa a' Fabbricieri, onde farla fra essi, ed essendo la loro durata temporaria, gratuito altronde l'ufficio di Fabbriciere, non occorrerebbe perciò, onde avere il capo della medesima, la carica di un Rettore e con salario. E conchiude il Fisco esprimendo il proprio avviso, che la Deputazione Provinciale eccitasse la Congregazione Municipale a somministrare i relativi schiarimenti su gli anzidetti punti.

Chi non vede che questi considerandi equivalgono ad una esplicita dichiarazione, che sono affatto imaginarie e illusorie le ragioni che pone in campo il Comune, a sostenere le sue pretese di patronato?

Il voto fiscale venne dall' I. R. Governo trasmesso alla Delegazione Provinciale (il 4 ottobre 1821 con nota 27565-4160); e da questa con foglio 18 ottobre detto N. $\frac{20934}{1300}$ alla Congregazione Municipale: *Interpellato dall' I. R. Governo l'Ufficio fiscale in quanto al diritto della nomina del Rettore di s. Sebastiano di questa città, che codesta Congregazione Municipale ritenne essere spettante al Comune, venne dal detto Ufficio dichiarato: non potere pronunciare il proprio voto, non trovandosi abbastanza istrutto dagli atti communicati. Vorrà codesta Congregazione Municipale somministrare su di ciò alla Delegazione gli opportuni schiarimenti, interessando all'uopo la Curia Arcivescovile.*

La nota delegatizia è segnata al protocollo civico in data 17 detto mese, sotto il N. 15325, con avvertenza che si sarebbe scritto alla Curia Arcivescovile, e rimessa la posizione alla Ragioneria. Ma il Comune, non potendo più dissimulare a sè medesimo quanto fossero mal fondate le sue pretese, rinunciò di insistervi, per non provocarsi un voto ancora più esplicitamente contrario: si diede per vinto, e deposto il pensiero dell'avviso di concorso già deliberato in Consiglio, e a cui non era stato autorizzato; non ha creduto neanche di interessare la Curia per ottenere schiarimenti, impossibili ad aversi per un diritto affatto insussistente. Così le pratiche per la nomina del Rettore non ebbero più seguito.

XXXVI. — Il sig. D. Luigi Nava che, come abbiamo detto, era stato dal Municipio da pochi mesi riconosciuto Rettore provvisorio, forse disgustato perchè si volesse porre in concorso il Rettorato che egli già copriva con tanto zelo e sacrifici, diede la sua dimissione prima al Parroco, poi al Podestà. Il Parroco, prevenendo la municipale communicazione della rinunzia, con foglio 22 agosto 1821 notificò al Podestà di avere eletto per successore il Sac. D. Luigi Marchesi; cui il Podestà con lettera 25 detto partecipò essere stato approvato dalla Congregazione Municipale, con invito ancora al nuovo Rettore agli atti di riconsegna e consegna in confronto del predecessore e dell'Economo Municipale. Cessata coll'ottobre 1821 ogni pretensione municipale, il Parroco d'allora in poi si accontentò di notificare, come per atto di urbanità, la nomina de' successivi Rettori D. Pasquale Giussani, D. Antonio Mattei: e la Congregazione Municipale co' fogli 12 ottobre 1825 N. 15615 sez. III, 18 febbraio 1826 sez. III, N. 1342 si limitava a rispondergli semplicemente che *la Congregazione Municipale, dipendentemente da' propri attributi, non trova alcuna difficoltà, che il proposto soggetto venga dalla V. S. destinato in via provvisoria a disimpegnare le funzioni di Rettore della chiesa di s. Sebastiano;* ommesso ogni cenno d'inventario, e ommessa persino la qualifica di *civica* alla Chiesa. La nomina del sac. Rettore D. Cristoforo Besozzi deve essere stata al Podestà notificata soltanto a voce. Che poi le parole *in via provvisoria* importino una riserva di qualunque diritto analogo potesse appartenere al Comune, il quale colla tacita acquiescenza al voto fiscale, non intese rinunziare alle proprie ragioni; è chiaro del pari che inconcludente per noi. Se in allora il Comune non ebbe titoli: non ne potrà mai più ritrovare e addurre; e nemmeno sperarne dalla Curia Arcivescovile.

XXXVII. — Mons. Vicario Generale, richiesto intorno al modo di procedere della Curia ecclesiastica nella provvista della Rettoria della chiesa di s. Sebastiano di questa città, con riverito foglio 19 novembre 1870 N. 352, dichiarò. « *Che non solo (ciò che è di esclusiva competenza ec-*
» *clesiastica) sempre avvenne liberamente la deputazione dell'eletto Rettore*
» *all'ufficio spirituale annesso alla Rettoria; ma anche l'elezione del sog-*
» *getto non incontrò mai ingerenza di sorta per parte di terzi: emer-*
» *gendo dagli atti la libera collazione dell'Ordinario per questo posto,*
» *come per tutti gli altri, dove un diritto di terzi nella provvista non sia*
» *dimostrato.* »

In quanto alla nomina del sacerdote D. Felice Rovere, non può certamente allegarsi a favore del diritto comunale. La sentenza della Corte di Appello di Brescia dichiarò in termini troppo espliciti, che la vertenza si giudicava tassativamente ne' rapporti e in base alla convenzione intervenuta

tra esso sacerdote Rovere e il Municipio; lasciandosi impregiudicati i diritti di massima. Anche la nomina del successore, contro la quale non cessò di protestare la Curia Arcivescovile, non può formare possesso di stato.

XXXVIII. — Quanto fu addotto certo passò sotto gli occhi del Consulente municipale, emergendo dagli atti che si trovano al Marino. Ciò posto, con quale fondamento potè egli asserire che *il Comune provvide egli sempre ed eschusivamente alla nomina de' Rettori, senza alcuna ingerenza del Parroco di sant'Alessandro?* In tali asserzioni v'ha qualche cosa di più, che una semplice ipotetica illusione. Fino a tanto però che il Municipio non adduca prove di maggiori diritti, e non abbia fornito i maggiori schiarimenti che richiese anche il Fisco, è troppo giusto e naturale ritenere, che un ufficio costituito in una chiesa per esercitare, e regolare le funzioni di culto, è da conferire dall'Autorità ecclesiastica per la sua natura medesima, salve comprovate ragioni eccezionali in contrario. L'Agenzia nella Convenzione 11 gennaio 1802, assegnando la casa al Rettore assistente della chiesa, riconobbe sussidiaria la Chiesa, e non si attribuì alcuna riserva nè di nomina, nè di approvazione del Rettore; dunque pel Rettore si rimise in tutto, come di ragione, all'Autorità ecclesiastica. Però dato anche che il Comune fosse subingredito al Demanio nel possesso e nelle ragioni della Chiesa, non potrebbe ancora millantare assoluto diritto alla nomina del Rettore, meno poi indipendentemente dall'Autorità ecclesiastica.

XXXIX. — Ci pare adunque di potere ragionevolmente conchiudere:

1.° Che l'indipendenza amministrativa di s. Sebastiano dalla Fabbricieria di sant'Alessandro non porta seco alcuna presunzione per l'indipendenza dalla giurisdizione del Parroco.

2.° Che s. Sebastiano fu sempre ed è ancora chiesa libera, nel vero senso della denominazione secondo il diritto Canonico, vale a dire sciolta d'ogni servitù di patronato laicale.

3.° Che la Convenzione 11 gennaio 1802 dichiarò s. Sebastiano sussidiaria di sant'Alessandro, e all'art. 5 accennò appunto i rapporti di dipendenza. Non solamente ci sono salvi i diritti parrocchiali, *salvis juribus parochialibus,* vale a dire che non si possano violarvi i diritti parrocchiali; ma si ammette riservato al Parroco, e quindi libero, di servirsene per le funzioni parrocchiali, ciò che vuol dire appunto *sussidiaria* la detta chiesa. L'articolo 5 fu rischiarato ancora meglio dagli Appuntamenti 14 d.°; dove si dichiarano atti di accondiscendenza parrocchiale, (anche a titolo di riconoscenza per il tanto che i tre cittadini spendevano per la chiesa medesima), le concessioni ivi fatte al rettore Rossi dal Parroco.

4.° Il Decreto 22 giugno 1805 ad ogni tratto nominato come perentorio, e la Circolare 18 marzo 1808, fanno nulla al caso nostro. Anzi

nel 1808 s. Sebastiano fu data a sant'Alessandro in aggiunta alla sussidiaria di santa Maria Podone, e dichiarato che anche le Chiese non caratterizzate *strettamente per sussidiarie*, dovessero ritenersi subordinate a' Parrochi.

5.° Il ricorso de' cittadini al Ministro per le funzioni in s. Sebastiano ebbe a rescritto Ministeriale, che si eseguissero *sotto la dipendenza del Parroco* le funzioni tutte, nessuna eccettuata.

6.° Il Podestà nel 1811 dichiarò al Prefetto, che il Comune non aveva alcuna proprietà sopra la chiesa di s. Sebastiano.

7.° Il Decreto Ministeriale 9 gennaio 1812 N. 74, che si reca come titolo giuridico de' diritti Municipali, non ha sillaba che si riferisca a demaniale proprietà o giurisdizione sulla Chiesa, meno poi a cessione e trasmissione di consimili diritti al Comune. Il Comune stesso ebbe a riconoscerlo così vano e inconcludente a provare il proprio patronato, che s'imaginò ci fosse un altro Decreto di pari data e numero, che veramente lo appoggiasse, e interessò la R. Delegazione Provinciale a procurargliene copia.

8.° Assurda e ridicola la negativa, che fino al 1852 si fosse mantenuta una apposita Fabbricieria in s. Sebastiano, dietro proposta del Parroco di sant'Alessandro nominata dal Governo ad amministrare la Chiesa, indipendentemente affatto dal Comune, e che indipendentemente affatto dal Comune ogni anno rassegnava il proprio consuntivo al Governo medesimo.

9.° Inesattissima poi l'asserzione, che il Comune dal 1812 in poi abbia provveduto anche tutto quanto potesse occorrere per l'esercizio del culto e delle funzioni. Consta precisamente il contrario. Anzi il Municipio dal 1802 al 1833 ommise persino di fare adempire la messa quotidiana portata dal voto civico.

10.° Il Parroco di sant'Alessandro fu sempre riguardato come anche Parroco di s. Sebastiano; e questa chiesa dipendente dalla parrocchiale.

11.° Finalmente di ragione della Rettoria la casa ad uso del Rettore, e questi di nomina arcivescovile.

XL. — Noi stessi abbiamo cogli occhi nostri ispezionato tutti gli atti che citiamo. Il sig. Avvocato Municipale provi a smentir noi, come noi abbiamo dovuto nostro malgrado smentir lui. In quanto a noi dichiariamo ingenuamente, che dei documenti che abbiamo potuto avere nelle mani, di tutti abbiam preso nota, e nemmen uno abbiamo dissimulato neanche a noi stessi. Per verità l'Archivio di s. Sebastiano non troppo bellamente venne preso e trasportato al Marino: cosa assolutamente indegna della Municipalità. Con tutto ciò abbiamo fiducia, che di quanto trovasi al Marino, nemmeno un foglio ci potrebbe nuocere. Tutti i documenti, che abbiamo potuto raccogliere, tutti concordano a testificare quanto abbiamo asserito.

Nel 1821 il Comune potè rassegnare al R. Ufficio Fiscale in appoggio alle proprie ragioni nulla più che l'inconcludente atto di fondazione della Cappellania civica; ed ora il civico Consulente, nel pieno e libero possesso dell'Archivio Municipale, seppe allegare nemmeno un documento di qualche momento; anzi egli ad ogni tratto, colla poca semplicità de' propri voti, ci conferma nella convinzione di non aver egli saputo con argomenti più solidi e più veri sostenere la questione. Ma siccome diceva Richelieu, datemi una sola riga di un onesto uomo, e io ve lo farò appiccare: sarebbe presunzione la nostra darci a credere, che non ci si possano opporre eccezioni, o che questa nostra memoria non possa dar luogo a delle repliche. Noi però, lo ripetiamo ancora francamente, non dubitiamo nemmeno che ci siano documenti che ci smentiscano. Forse ci si riscontrerà qualche scambio di date e di numeri, qualche svista od equivoco di pochissimo rilievo: ma se la diligenza e la lealtà, che abbiamo posto al lavoro, ci sono garanti, non temiamo che ci venga opposto nulla che valga a creare e porre un nuovo stato di cose. I Consulenti Municipali hanno già transunto quanto ci fu di favorevole al loro cliente, e il loro voto ogni bel fiore ne colse.

Noi abbiamo francamente espresso le nostre convinzioni a rigore di diritto; non possiamo però a meno di associarci a quanti già si pronunciarono a favore di una amichevole transazione. A questa parola di transazione, già pronunciata dal chiarissimo signor prof. Buccellati, sembrò eccitarsi e offendersi il sig. Avvocato Consulente Municipale, il quale nella supposta convinzione di quanto egli a suo bel grado asserì, negò e dedusse, giudicò fuor di luogo, e affatto senza ragione, qualsiasi modificazione o temperamento delle Municipali esigenze. Egli giunge persino ad affermare che il Comune, anche volendo, non potrebbe transigere senza una superiore autorizzazione; tanto sono liquidi i di lui diritti. Ma il Comune, venuto a conoscere la sua propria e vera condizione giuridica, e come il Fisco medesimo abbia nè punto nè poco valutato i pretesi suoi titoli, che indi in poi non possono essersi migliorati, non dubitiamo che di buon grado addiverrà a pacifico componimento. Noi desideriamo ardentemente che questa stessa vertenza sia composta di maniera, da stringere più intimi e cordiali i rapporti di quella reciproca deferenza, che ebbero sempre fra di noi la Curia e il Municipio. Però a nostro avviso, tenuto conto della verità delle cose esposte, e ad onore del giusto, preliminare di ogni pratica dovrebbe essere da parte del Comune la restituzione dell'Archivio alla chiesa. È troppo esorbitante, che al pacifico possesso di più secoli abbia a prevalere una gratuita presunzione. § 4 *Instit. de Interd.*

Pr. Felice Rotondi

Prep. Parr. di S. Giorgio al Palazzo.